XCIV SEDUTA

GIOVEDÌ 25 MARZO 1954

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

INDICE

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione . . . . . *Pag.* 3689

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 3689

« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 » **(366)** (Seguito della discussione):

JANNUZZI 3706
PASQUALI 3697
PERRIER 3728
SALARI 3710
SPALLINO 3690
TERRACINI 3714

Interrogazioni:

Annunzio 3732

La seduta è aperta alle ore 16.

TOMÈ, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.*

Annuncio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge, di iniziativa del senatore Cermignani:

« Ammissione dei laureati e diplomati ciechi a concorsi per cattedre di materie che non comportino correzione di elaborati scritti ed estensione ad essi concorrenti delle norme preferenziali di cui al decreto-legge 5 luglio 1943, n. 1176, e successive » (430).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Ricostituzione della pretura di Cantù » (27), di iniziativa del senatore Spallino;

« Proroga della data di riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381 » (276);

« Modifiche alla legge 9 febbraio 1942, n. 195, concernente la nomina a posti di gruppo *C* dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia » (333);

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Aumento della misura dell'indennità di equipaggiamento dovuta agli ufficiali della Marina militare destinati al battaglione "San Marco" » (143);

« Modifiche alle norme sulla concessione del trattamento di "presenti alle bandiere" » (144);

«Concessione di un contributo straordinario di lire 5.500.000 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale » (145);

« Anzianità da attribuire ai sottotenenti provenienti dall'86° corso dell'Accademia militare di Modena e dal 125° corso dell'Accademia militare di Torino » (266);

« Provvidenze a favore degli ufficiali inferiori della Marina e dell'Aeronautica e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati a riposo o dispensati dal servizio a seguito delle riduzioni dei quadri imposte dal Trattato di pace » (307), di iniziativa del deputato Colitto;

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Aumento delle pensioni agli ex dipendenti pubblici dell'ex Impero Austro-Ungarico » (194), di iniziativa del senatore Spagnolli;

« Norme per l'iscrizione a ruolo delle imposte, sovrimposte e contributi di qualsiasi specie, applicati in base al reddito soggetto alle imposte erariali » (215);

8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Apporto di nuovi fondi dello Stato alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina » (360);

« Disposizioni integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni in Calabria » (395), di iniziativa del senatore Salomone;

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima » (321).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 » (366).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 ».

È iscritto a parlare il senatore Spallino. Ne ha facoltà.

SPALLINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, allorchè il Presidente del Consiglio nel febbraio ultimo scorso si presentava al Senato per le dichiarazioni programmatiche del Governo, quanto ai problemi della Giustizia così testualmente si esprimeva: « Consideriamo nostro compito la normalizzazione della vita costituzionale, amministrativa ed economica, riportando l'azione di tutti gli organi sotto il segno unico e sovrano della legge certa ed uguale per tutti.

Tutto ciò che ha carattere di provvisorio, di improvvisato, di eccezionale, avente origine nelle condizioni morali, politiche e sociali della guerra e dell'immediato dopoguerra e sotto cui può prosperare l'arbitrio, l'abuso ed il privilegio, deve essere il più rapidamente eliminato.

In questo quadro rientra in primo luogo l'attuazione della Corte costituzionale, che il Governo non ritiene più procrastinabile; l'approvazione della legge sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la disciplina dei rapporti di lavoro e dello sciopero, secondo gli articoli 39 e 40 della Costituzione; la redazione di nuovi testi unici di disposizioni legislative, sorte in periodi diversissimi, per eliminare contraddizioni, affermare la certezza del diritto e facilitarne l'applicazione; nonchè in genere l'adeguamento della legislazione vigente, compresa la legge di pubblica sicurezza, ai princìpi della Carta costituzionale.

In diretta attuazione della Costituzione è doveroso provvedere alla istituzione del Consi-

glio superiore della Magistratura. Occorre al riguardo affrettare le necessarie soluzioni, e, per quanto queste possano presentare difficoltà, il Governo si sforzerà di superarle senza ulteriore indugio e di presentare quindi sollecitamente al Parlamento le sue proposte. In pari tempo sarà provveduto al nuovo ordinamento giudiziario, le cui norme sono strettamente collegate con la organizzazione del Consiglio superiore della Magistratura.

È intendimento del Governo, senza attardarsi dietro programmi di riforme generali che richiedono lunga elaborazione, attuare rapidamente le più urgenti riforme del Codice di procedura penale, sulle quali si è manifestato generale consenso, come è apparso in recenti convegni ai quali parteciparono insigni giuristi sotto la guida sapiente del Presidente De Nicola.

Intendiamo altresì presentare rapidamente al Parlamento un disegno di legge per rendere operante l'articolo 27 della Costituzione, secondo il quale, tra l'altro, " l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva ".

La violazione di questa che costituisce una grande conquista della civiltà e che vale non solo per il giudice ma nei confronti di tutti, ha gravissime conseguenze. L'onere dei cittadini e la pace delle famiglie è alla mercè dell'audacia, dell'inventiva e dell'interesse egoistico privato.

Sotto la pressione della pubblicità viene limitata l'efficacia della norma del Codice di rito sul segreto istruttorio.

La riaffermazione dell'imperio della legge sarebbe priva di efficacia pratica se non si provvedesse a mettere l'Amministrazione della giustizia — pilastro fondamentale di un regime democratico — in condizioni di operare con tempestività, dotandola di strumenti legislativi e di mezzi materiali adeguati ».

Resteranno lettera morta queste parole? Io spero di no, anzi credo di no.

Tuttavia, debbo confessarlo, quando io lessi il bilancio, e la ottima relazione del collega onorevole Magliano, ebbi la stessa sensazione che ebbero altri colleghi, che cioè nei confronti del bilancio precedente vi fosse una riduzione di spesa per lire 392.328.000 e non ne fui favorevolmente impressionato. Dopo, rileggendo meglio, ho dovuto constatare che in realtà le somme in bilancio sono aumentate di 1.400.000.000. D'altro canto esse sono diminuite di 300.000.000, ma ciò perchè si è riscontrato che occorrevano 500.000.000 in meno per le pensioni (capitolo 24), e si è potuto diminuire di 1.225.000.000 la spesa per il mantenimento dei detenuti. In compenso è aumentato di 78 milioni il contributo ai Comuni (di cui 50 milioni destinati all'arredamento), e si è mantenuta la spesa per il riordinamento del Casellario centrale. Vi sono aumentati altresì, 60.000.000 per le industrie degli istituti di prevenzione e pena (da 600 a 660); 40 milioni per le bonifiche agrarie (da 350 a 390) e si sono stanziati 25 milioni in più per le spese di riparazione degli istituti di pena. La diminuzione, nei confronti de precedenti bilanci, è soltanto apparente perchè in definitiva, un miglioramento effettivo vi è stato. Malgrado ciò, non posso astenermi dal rivelare un senso di insoddisfazione per le numerose deficienze dell'organizzazione giudiziaria in uomini e in mezzi materiali, strumentali, tecnici, ambientali, di lavoro. Perdura, invero, la malattia del « grande malato » (così l'onorevole De Marsico, definì lo scorso anno il Codice) e continuando peggiora. Durante l'esame preliminare del bilancio della Giustizia 1953-1954, era sorta in seno alla 2ª Commissione, una vivace discussione sostenendosi dagli uni che il numero di 5553 magistrati, quanti sono segnati in organico, fosse insufficiente ai bisogni della Giustizia, sostenendosi il contrario dagli altri. Prevalse la tesi favorevole alla sufficienza, tanto più che, in quell'epoca, erano stati indetti ben tre concorsi per uditori giudiziari, per 600 posti. Ma, ora, l'onorevole Magliano ci fa sapere che non avendo dato i concorsi l'esito che si sperava, permane ancora oggi una vacanza effettiva di 568 posti di magistrati, di 650 posti di cancellieri e segretari, di 111 ufficiali giudiziari, di 570 posti di uscieri. Per chi volesse, al proposito, saperne di più basti dire che al concorso 9 maggio 1952, su duecento posti, gli idonei furono 160, a quello del 2 giugno 1952 sono stati ammessi agli orali solo 147 concorrenti; già ridotti a 138, al concorso 10 gennaio 1953 fecero domanda di partecipazione ben 1958 laureati, ma alle prove scritte se ne presen-

tarono solo 467, e non è dato prevedere l'esito finale del concorso, dato che esso è tuttora in corso di espletamento. Quali le cause e quali i rimedi? Diverse e complesse sono le cause, diversi i rimedi, ma uno preminente, quello che bisognerà consentire ai giovani laureati la possibilità di partecipare ai concorsi subito dopo la laurea, e consentire facilitazioni di carriera. Il Guardasigilli ricorderà perfettamente, perchè partecipò attivamente alla discussione in Commissione, che era stato predisposto all'uopo un disegno di legge che riguardava la destinazione degli uditori giudiziari, con funzioni giurisdizionali, ai tribunali, alle procedure, alle preture, e l'ammissione al concorso per uditore giudiziario di coloro che avevano conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno un anno. Ma quel disegno di legge approvato dal Senato non fu accolto dall'altro ramo del Parlamento. Oltre ciò deve anche dirsi che ai concorsi hanno partecipato scarse leve di giovani, in gran parte senza matura preparazione, in relazione alla difficoltà delle prove e alle prospettive, ritenute tuttora inadeguate, dal trattamento economico, bisognerà, trascorso il noto termine di sei mesi, ripresentare il disegno di legge concedendo ogni possibile agevolazione. E come a coloro che aspirano ad occupare posti in Magistratura, così devono farsi agevolazioni ai giovani che aspirano a diventare cancellieri. Si è detto che in questo settore dell'Ammnistrazione della giustizia le vacanze sono di 650 posti. Intanto è in espletamento il concorso del 5 gennaio 1953 per duecento posti. Ben 4150 sono i concorrenti, e la conseguenza è ovvia. Qualunque sia l'esito di esso, vi sarà sempre una vacanza di almeno 450 posti negli uffici, e quasi quattromila concorrenti, anche se giudicati idonei, non potranno essere collocati. Vero è che recentemente il 19 febbraio 1954 è stato indetto un altro concorso per duecento posti, ma ciò, a mio parere, se testimonia della sollecitudine per risolvere il problema, dà la dimostrazione che la soluzione di esso appare inadeguata alle esigenze della Giustizia. Già l'anno scorso nella mia relazione al bilancio della Giustizia, espressi il voto che si tornasse al bando annuale e si abolisse il criterio preferenziale usato nei confronti dei concorrenti provenienti da altre amministrazioni. Questo voto rinnovo ancora oggi aggiungendo che, se uno dei problemi politico-sociali più ardui del nostro Paese è la disoccupazione, sarebbe cosa degna ed opportuna non limitare i concorsi a duecento posti quando le necessità degli uffici sono molto maggiori, ma al contrario aumentare di molto i posti messi a concorso per dar modo ai giovani preparati di trovare un posto ed un pane sicuro, e alleviare sia pure di pochissimo la ricorrente miseria della disoccupazione. E ciò valga per gli ufficiali giudiziari e per gli uscieri.

Nessuno può dimenticare, come indice di una situazione insostenibile, che per centonovanta posti di usciere i concorrenti furono ben 6.767! È il caso proprio dire: miseria e nobiltà di un Ministero.

Non si dimentichi che l'incessante incremento degli affari, della litigiosità e della criminalità in un paese che ha 47 milioni di abitanti e che ha creato una imponente nuova organizzazione di scambi postula la necessità di rivedere tutti gli organici della Magistratura e dei suoi ausiliari. E però queste deficienze sono di ordine strumentale. Ben più gravi appaiono le deficienze di ordine costituzionale e di ordine legislativo.

Accennando, il relatore, alla riforma dei Codici, egli ritenne il vigente Codice di procedura civile, di pregiudizio per la tutela dei legittimi interessi delle parti e di ostacolo ad una rapida soluzione del problema civile, invocando come rimedio un ritorno al procedimento sommario. Non si disconoscono i difetti dell'attuale Codice di procedura civile, ma un ritorno al procedimento sommario peggiorerebbe, a mio parere, le cose. Ciò è tanto vero che nel primo Congresso dell'Associazione forense italiana, tenutosi a Roma nell'ottobre del 1952, la tesi prevalente sull'altra che invocava un ritorno al procedimento sommario fu quella di mantenere in vita il sistema vigente con i temperamenti di cui al decreto-legge 5 maggio 1948, n. 4831, perchè il ritorno alla legge 31 marzo 1901, n. 107, sarebbe stato un notevole regresso di fronte a quella che è l'evoluzione moderna del processo civile, vale a dire la concezione pubblicistica per cui l'affermazione della verità deve predominare sull'interesse delle parti.

Al mio amico onorevole Bruna ed al mio amico onorevole Lepore, che so essere sostenitori del ritorno al procedimento sommario, io devo dire che il difetto non è nel sistema, ma forse negli uomini. Basterebbe, a mio avviso, andare alle udienze preparati, gli avvocati prima di tutto ed i giudici secondariamente. Solo così si potrà avere una giustizia più sollecita, più rapida, meno costosa.

Più grave nelle conseguenze, più necessaria per la dignità della persona umana e più urgente, per non dire indilazionabile, è la indispensabilità delle modificazioni al Codice di procedura penale, specie per quanto riguarda gli articoli 6, 19, 33, 34, 36, 37, 58, 60, 63, 68, 69, 93, 97, 108, 112, 130, 131, 136, 148, 151, 153, 169, 170, 171 e 172.

Bisogna portare all'esame delle Camere il più rapidamente possibile, il più urgentemente possibile, il disegno di legge Leone, Riccio e Amatucci, integrato dal disegno di legge dell'onorevole Zoli e bisognerà rivedere le disposizioni degli articoli 238, 219 e 16 del Codice di procedura penale e ridare al difensore la possibilità del suo intervento e della sua assistenza nella fase istruttoria.

So perfettamente che alle riforme si deve procedere ordinatamente e per gradi, ma io sono certo che un Guardasigilli, che partecipò con amore e passione a tutti i convegni finora fatti per le riforme dei Codici penali e per l'adeguamento delle disposizioni delle vecchie leggi alle norme della Costituzione repubblicana dello Stato, porrà a se stesso, come impegno inelusibile e pressante, la presentazione alle Assemblee, per l'esame, i disegni di legge relativi; e, assieme a questi, anche il disegno di legge che riguarda l'Istituto della liberazione condizionale.

Ma che dire della carenza delle leggi imposte dalla Costituzione, per l'attuazione di quelle norme che riguardano la Giustizia e la Magistratura e della carenza di studi e progetti per eliminare i contrasti fra le norme della Costituzione e le leggi ad essa anteriori? Bisogna doverosamente e lealmente riconoscere che a questo proposito poco si è fatto, o nulla. Opera vana sarebbe il ricercarne le cause, che pure saranno state tante e legittime e dovute a circostanze varie e gravi, per cui l'accorato rilievo vuole solo essere un incitamento, una spinta per dare inizio a tali lavori.

Non può negarsi che per la Magistratura mancano ancora le leggi di applicazione per l'ordinamento giudiziario e non si è proceduto (e manca ogni segno manifesto che vi si voglia procedere) alla revisione degli organi speciali di giurisdizione, che, per la disposizione transitoria sesta della Carta costituzionale, avrebbe dovuto essere fatta, entro i cinque anni dalla sua entrata in vigore. Di più non si è provveduto ad eliminare i contrasti che sono fonti di conseguenze amare per chi disgraziatamente vi incappa, e di forti perplessità per gli stessi magistrati, tra le norme della Costituzione e le leggi anteriori, specie quelle risalenti all'epoca del peggior fascismo. È questo contrasto che ogni giorno di più si fa evidente, quanto più il cittadino acquista coscienza della sua dignità, dei suoi doveri e dei suoi diritti.

La parte prima del titolo primo della Costituzione è quella a cui va data senz'altro attuazione. Essa si intitola « Rapporti civili tra i cittadini ». Ma quanti strappi ogni giorno si fanno a cotali norme! Si veda, per esempio, la disposizione dell'articolo 14 della Costituzione. Essa recita: « Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali ». Dove sono queste leggi? Purtroppo non esistono, e ciò dà luogo ad arbitrii, ad illegalità, a gravi conflitti, specialmente in materia economica e fiscale, per i cui accertamenti i preposti a tali servizi si servono ancora oggi di una legge 7 gennaio 1929, n. 4, chiaramente e implicitamente abrogata dalla Costituzione. Tutto ciò è paradossale ed è pregio dell'opera far sì che il Ministro della giustizia, in collaborazione del Parlamento, si accinga ad apprestare i necessari rimedi.

Altro è il discorso per il Consiglio superiore della Magistratura. Bisogna dare atto, è vero, che a tutt'oggi manca la legge di applicazione per l'istituzione di tale Consiglio, ma manca ed è mancata, non certo per le ra-

gioni espresse qui ieri sera dall'onorevole Cerabona, che cioè il Governo fosse a parole favorevole e in concreto contrario a tale legge per tema di perdere il controllo sulla Magistratura. Nè il Governo nè i democratici hanno mai attentato alla indipendenza ed all'autonomia della Magistratura, alla quale, sempre, in ogni tempo, hanno portato ossequio e rispetto. I contrasti sul Consiglio superiore della Magistratura hanno origine assai remote e si manifestarono con tutta evidenza durante i lavori della Costituente, dove si chiese addirittura la soppressione del Dicastero della giustizia e sostituito il primo Presidente della Cassazione, eletto dalla Magistratura e Presidente di diritto del Consiglio superiore. Poi vennero i Congressi di Napoli, di Venezia e di Bologna. Negativi i primi ai fini di una equa soluzione, positivi invece quello di Bologna, per cui i tempi sono oggi maturi per la presentazione del disegno di legge che superando tutti i precedenti disegni stessi anche da autorevoli parlamentari e i contrasti tra gli stessi interessati, possa trovare la giusta via di convergenza tra i due poteri. Ora che finalmente si ammette che il Ministro della giustizia non poteva essere ridotto a Ministro degli istituti di pena e dei funzionari di cancelleria e segreteria e che in fin dei conti, il Ministro della giustizia è colui che a tenore dell'articolo 95 della Costituzione risponde davanti al Parlamento e al Paese dei suoi atti, ora la strada per arrivare rapidamente all'agognata soluzione è sgombra e aperta. Preciso e puntuale suona, al riguardo della soluzione del problema l'ammonimento che si legge nell'Imitazione di Cristo: « In questa vita non si ha perfezione che non si accompagni ad un che di imperfetto e ogni nostra speculazione non è pura di una certa caligine ». Il Consiglio superiore della Magistratura sarà presto, per gli affidamenti dati dal Governo e per volere del Parlamento, una operante realtà. Auguriamoci che esso sia privo durante l'espletamento della sua funzione di quella certa caligine. Ed ora il punto dolente della questione accennata, sfiorata, dagli onorevoli Picchiotti, Petti, Cerabona: quello di una certa diretta o indiretta responsabilità del Governo o della Democrazia cristiana nei recenti avvenimenti di cronaca giudiziaria. No, onorevoli colleghi, su questo punto respingiamo fermamente ogni responsabilità e rinunziamo alla polemica. No, la polemica non si addice a noi nel momento in cui la ricerca della verità è affidata alla ragionata fermezza del magistrato. No, la profonda ansia del nostro intelletto per conoscere il vero si arresta davanti alla soglia del palazzo di Giustizia. Dopo, se vorrete, se ne sarà il caso, discuteremo, ma oggi no. Oggi noi vi diciamo solo che nè Pisciotta, nè Russo, nè Montesi, nè Lucidi, nè Perenze, nè Deiana, nè altri, sono da ascriversi o da imputarsi al Governo, ai suoi uomini, alla Democrazia cristiana. No, questi tristi poveri morti, questi feroci delinquenti non ci appartengono ed essi non sbarreranno le vie della democrazia, che è quanto dire le vie per la difesa della nostra libertà e indipendenza. Non ben montate campagne di stampa, che sotto il pretesto della ricerca della verità si sono abbandonate a vere e proprie sediziose manifestazioni di oltraggio e di diffamazione; non ben architettati.

Fotomontaggi possono minimamente scalfire quello che è il patrimonio primo ed irretrattabile di ogni democratico cristiano come sua norma di vita: la dignità e l'onestà. Attendiamo, pazienti, che la luce sia fatta e la verità colta, e se responsabili vi saranno, attendiamo che essi siano puniti. Ecco perchè non ci possiamo associare al plauso che l'onorevole Cerabona ha mandato alla Magistratura milanese, a cagione dell'ordine del giorno votato il 23 marzo. Dirò anzi che mi duole rilevarne, in questa Aula, quanto meno relativamente al primo punto, l'inopportunità? Cosa hanno inteso dire i magistrati milanesi quando chiedono l'indipendenza del Pubblico Ministero dal Potere esecutivo? Cosa significa ciò? Forse che a Milano o altrove si è verificato qualche caso di ingerenza del Potere esecutivo sul Pubblico Ministero? E se fosse avvenuto, perchè non lo si è denunziato pubblicamente con nomi e cognomi? Ma i magistrati addetti alle procure non sono anch'essi magistrati indipendenti, autonomi e liberi, secondo i precetti della Costituzione, alla pari dei magistrati addetti alla giudicante?

La polemica sull'indipendenza o la dipendenza del Pubblico Ministero dal Potere esecutivo si è già fatta in questa Aula nella pas-

sata legislatura, quando si discussero le modifiche all'articolo 72 del Codice di procedura penale. Ora essa, se non è un pretesto per dare corpo ad ombre o un motivo di agitazione, è superflua perchè non è mai esistito dal 1948 ad oggi, l'ingerenza del Potere esecutivo sul Pubblico Ministero. E ve ne do la prova. L'organo dell'Associazione nazionale dei magistrati, la « Magistratura » ha pubblicato nel suo numero del febbraio ultimo scorso, il discorso del Procuratore generale. Ed ecco cosa disse a proposito della questione di che ci stiamo occupando, S. E. Notarbartolo, Procuratore generale della Corte di Firenze: « E se pur la più solida di quelle difese, per la complessità dei problemi che ad essa si connettono, non è ancora stata apprestata (parlo dello legge sul Consiglio superiore della Magistratura) se è da augurarsi che il Parlamento sia chiamato al più presto ad attuare per questa parte il voto della Costituzione, tuttavia sono lieto di poter pubblicamente dare atto, che nei 5 anni circa nei quali ho avuto, come Procuratore generale e come Presidente, responsabilità direttiva in tre diversi distretti, mai ho avuto fondata notizia di qualsiasi tentativo di ingerenza da parte dell'esecutivo. Il che dimostra che è bastato il nuovo clima a mutare il costume; onde la promulgazione della già ricordata legge troverà un ambiente già maturo alla sua piena e reale osservanza ». E ciò a mio parere, sia suggello ch'ogni uomo sganni.

Onorevoli colleghi, ho quasi finito, ma consentitemi qualche osservazione marginale sul problema della giustizia. L'anno scorso, nell'imminenza della discussione del bilancio, si scoprirono gravi errori giudiziari, e si gridò alla disgrazia dell'essere innocenti. Quest'anno su per giù nello stesso periodo di tempo, si scoprirono degli scandali e degli uni e degli altri, da certa stampa, con virulenza estrema, si è data la colpa al Governo, alla connivenza dei pubblici poteri, alla stessa Magistratura, al punto tale che sua eccellenza Chieppa, ebbe a scrivere che è necessario ricondurre la stampa al rispetto dell'indipendenza del giudice e della libertà dei cittadini. Giunto, quindi, mi pare il momento che si ponga mano alla legge sulla stampa. Tutti sanno che essa adempie ad un'alta funzione educatrice, di critica, di controllo, ma è pur necessario che questa ampia libertà sia regolata, per evitare che essa si svolga e si affermi comprimendo le altre libertà e violando, tra l'altro, il segreto istruttorio.

Ed ancora un'ultima osservazione sull'amnistia. L'onorevole Pannullo, per la competenza ed esperienza che a lui derivano dall'alto suo posto di magistrato disse, al Senato, l'altro ieri che l'amnistia fu un avventato atto di clemenza i cui frutti sono dati dalla fitta recrudescenza di delitti. È vero, e concordo con l'onorevole Pannullo, aggiungendo che vano è concedere amnistie se prima non si provvede all'assistenza per i liberati dal carcere. Molti dei nuovi delitti che si lamentano, sono dovuti a coloro che usciti dal carcere non trovarono più casa, famiglia, un tetto e un pane.

A questo proposito, a me pare, che debba rapidamente discutersi il progetto dell'onorevole Zoli, n. 401 per l'assistenza ai liberati dal carcere. Propone l'onorevole Zoli di stanziare 300 milioni per costoro da distribuirsi per metà ai Consigli di patronato e per l'altra metà ad istituzioni aventi per scopo l'assistenza dei liberati dal carcere.

Ma non posso esimermi a proposito di amnistia di segnalare al Ministro per quegli opportuni provvedimenti che crederà di prendere quanto si sta verificando per l'applicazione dell'amnistia in materia fiscale.

È noto che con l'articolo primo lettera *f*) nn. 1 e 2, limitatamente alle violazioni delle leggi sul monopolio dei sali e tabacchi e relativamente alle multe o alle ammende non superiori a 2 milioni e 250 mila lire fu disposto amnistia e condono, subordinando tali benefici al pagamento, entro 120 giorni, da parte del violatore del diritto e del tributo evaso.

Tuttavia, malgrado le precise disposizioni dell'articolo 145 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, la quale dispone che il pagamento della multa non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata, la Magistratura, per l'applicazione dell'amnistia esige, contrariamente a quello che pensano e che hanno sem-

pre praticato le dogane, il pagamento dei diritti di monopolio.

È una stortura e un'ingiustizia e penso che bisognerà far conoscere agli uffici interessati quale fu il pensiero del legislatore in proposito al momento dell'approvazione della legge sulla amnistia. Comunque su questo tema mi riservo un'esplicita interrogazione per evitare che i buoni propositi di chi, con vantaggio dell'erario, volesse approfittare dell'amnistia, siano frustrati.

Onorevole Ministro, molti anni fa, quando ella fu relatore del bilancio della giustizia, elencando le gravi difficoltà che esistevano per attuare alcune riforme, ebbe a scrivere testualmente: « È opinione generale che sarebbe desiderabile una revisione delle circoscrizioni giudiziarie, è convinzione altrettanto generale che si tratta di un compito oltremodo difficile e ingrato ».

Ma le difficoltà del compito non giustificano l'inerzia. Orbene, onorevole Ministro, io sono certo che ella non solo inerte non sarà, ma al contrario sarà, con l'aiuto di Dio e con la collaborazione del Parlamento, il realizzatore sicuro di tutte quelle riforme che il Paese esige per una migliore e più perfetta giustizia. (*Vivi applausi dal centro. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pasquali, il quale nel corso del suo intervento, svolgerà anche i due ordini del giorno da lui presentati, il secondo dei quali reca anche la firma del senatore Giacometti.

Si dia lettura degli ordini del giorno.

TOMÈ, *Segretario*:

« Il Senato della Repubblica, rilevato come l'uso costante e sistematico da parte dei Pubblici Ministeri della facoltà loro concessa di impugnare sentenze che dichiarino l'efficacia e l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, a' sensi della modifica all'articolo 72 del Codice di procedura civile di cui alla legge Grassi del 1950, si sia risolto nell'affermazione e applicazione di un principio di diritto sostanziale, fondato sulla indissolubilità in ogni caso del vincolo matrimoniale derivante da matrimonio italiano concordatario, e quindi in un principio che in effetti appare extragiuridico, o basato su una pregiudiziale extraguiridica, in netto contrasto coi princìpi fondamentali del diritto civile italiano sullo statuto delle persone e sulla validità degli obblighi derivanti allo Stato italiano dalla legge 7 settembre 1905, n. 523, che dava piena ed intera esecuzione alle tre convenzioni di diritto internazionale firmate all'Aja il 12 giugno 1902 fra l'Italia e vari altri Stati; richiama ed impegna il Ministro guardasigilli ad operare e vigilare in modo che l'uso del suddetto articolo 72 del Codice di procedura civile avvenga in ogni caso in conformità con le norme di tutto l'ordinamento giuridico italiano, e in specie con quelle sullo statuto delle persone, in base alle convenzioni internazionali che pure fanno ancora parte integrante del diritto positivo della Repubblica italiana »;

« Il Senato della Repubblica, rilevato come nell'applicazione dell'articolo 11 della legge 24 maggio 1951, n. 392, pel trattamento di quiescenza dei magistrati la misura della pensione ivi stabilita nel 60 per cento dello stipendio percepito viene così effetticamente computata solo se il magistrato abbia raggiunto i quarant'anni o più di servizio utile, mentre nel caso difforme la liquidazione del trattamento di quiescenza avviene non più in base al predetto articolo 11 ma secondo le riduzioni normali previste dal testo unico sulle pensioni ordinarie degli impiegati dello Stato, che partono dai nove decimi dell'ultimo stipendio base; constatato come con tale diversa interpretazione e applicazione dell'articolo 11 il magistrato non venga più a percepire il 60 per cento dello stipendio, sia pure secondo l'effettiva anzianità, ma assai meno di tale 60 per cento; ravvisa in tale interpretazione e applicazione un'anomalia che va corretta ed eliminata, ed impegna il Governo e tutti i competenti organi ad applicare sempre e in ogni caso integralmente il computo del 60 per cento sullo stipendio percepito, pel trattamento di quiescenza dei magistrati, predisponendo, se necessaria, anche la relativa norma di interpretazione ed applicazione ».

PRESIDENTE. Il senatore Pasquali ha facoltà di parlare.

PASQUALI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi. Sono grato alla vicenda delle iscrizioni a parlare d'avermi fatto toccare in sorte di prendere la parola subito dopo l'onorevole Spallino.

Ho sentito quanto ha detto lui sul tema più scottante dibattuto in questi giorni, quello dell'indipendenza della Magistratura e soprattutto del Pubblico Ministero; a conforto delle sue affermazioni, neganti la « dipendenza », ha citato l'opinione di un magistrato, il Notarbartolo, ed ha concluso col verso dantesco: « e questo fia suggel del ver che sganni ». Ecco: hanno parlato « loro »; parlano sempre così, per affermazioni apodittiche, per dogmi; e tutto è concluso, e non se ne deve più discutere. Al parere di sua eccellenza Notarbartolo, calza subito opporre, allora, quanto scritto proprio in questi giorni dal professor Achille Battaglia:

« I cittadini devono avere fiducia nel giudice, ma non sono tenuti ad avere eguale fiducia nel pubblico accusatore. È nella inamovibilità del giudice, nella sua indipendenza dall'esecutivo che riposano le sue garanzie. Non possono riposare nello stesso modo il Pubblico Ministero, che non è ancora inamovibile, e che seguita ad esercitare le sue funzioni alle dipendenze del Ministro ». (*Interruzione del senatore Zoli*).

Ho voluto coprirmi coll'autorità delle testuali parole del professor Battaglia, proprio perchè ho sentito contestare da tutti voi tale « dipendenza ».

Voce dal centro. È sbagliato.

PASQUALI. Sarà sbagliato a parole, ma è giusto a fatti, come dimostrerò col mio intervento.

ZOLI. Lei dica in quale disposizione di legge è detto che il Pubblico Ministero non è inamovibile.

PASQUALI. Secondo quanto so, e secondo l'opinione comune, si sa che proprio questa è ancora la distinzione fra Magistratura giudicante e requirente. In ogni caso, v'è sempre il vincolo di dipendenza gerarchica fra i vari gradi del Pubblico Ministero. Mentre il giudice non dipende gerarchicamente dal Capo dell'Ufficio giudiziario cui è addetto, il Sostituto Procuratore, per esempio, dipende dal Procuratore Capo, e così via.

ZOLI. Ma non dal Ministro.

PASQUALI. Si risale al Ministro per gradi. Ed ecco: se il Procuratore Capo dice al sostituto di appellare o di archiviare, il sostituto deve appellare o archiviare, ed esegue. Questa è la dipendenza gerarchica cui non si può sottrarre. Sono fatti che conosciamo dall'esperienza quotidiana. E non sarà certo una novità se vengo qui a dire che negli Uffici della Procura si sa già, *a priori*, quando una data sentenza sarà appellata, e quando no; quando ci sarà un determinato atteggiamento del Pubblico Ministero, e quando un altro. Onorevoli colleghi della maggioranza governativa — vedete che non dico neanche « avversari » — si sarebbe tentati di pensare che, anche in mancanza di istruzioni precise, di circolari, di ordini scritti — io non voglio affermare dogmaticamente, come fate voi, che in ogni caso vi sia un ordine perentorio dall'alto — anche in mancanza di orientamenti, di pressioni dirette o indirette si sarebbe proprio indotti a pensare ad un meraviglioso esempio di « armonia prestabilita », istintiva quasi, fra certi atteggiamenti del Pubblico Ministero e il vento che spira o viene dall'alto, da Roma. Vogliamo allora parlare proprio di armonia prestabilita, come filosofava Leibniz per i vari mondi? O accettiamo l'ipotesi metafisica di Leibniz, o altrimenti dovremmo parlare più pedestremente di conformismo, se non anche dare qualche deteriore definizione.

Comunque, onorevoli colleghi, sono i magistrati stessi che, proprio in questi giorni, dicono ed affermano quanto io ho ripetuto. Onorevole Spallino, lei ha voluto respingere persino il saluto che l'onorevole Cerabona ieri — e noi socialisti ci siamo tutti associati — ha inviato ai magistrati milanesi, che hanno votato l'ordine del giorno reclamante la piena indipendenza del Pubblico Ministero dal potere esecutivo.

SPALLINO. Non lo meritavano ...

PASQUALI. Ma, ieri erano i magistrati di Milano; oggi sono quelli di Venezia a recla-

mare la stessa indipendenza. Si vede che anche i magistrati di Venezia, quantomeno ... dubitano. E del resto la giustizia è dubbio, ricerca della verità, non dogma. Io non polemizzo; constato solo il fatto che sono gli stessi magistrati a rilevare la loro dipendenza, e a reclamare l'indipendenza. Non vorrete mica dire che anche questi magistrati sono tutti socialisti o comunisti, pagati con l'oro di Mosca, per soffiare sugli scandali, come già dite della stampa scandalistica. (*Applausi dalla sinistra*).

ZOLI. Perchè la stampa è pagata dall'oro di Mosca?

PASQUALI. Siete voi a dire anche questo, quando non avete altri argomenti.

Comunque, l'ordine del giorno del Comitato direttivo milanese in preparazione dell'Assemblea dell'Associazione nazionale magistrati che si terrà il 28 prossimo venturo a Roma, attesta clamorosamente questo fatto, che voi invece dite non vero, e inattuale.

Tanto inattuale, e anacronistico, che oggi vi concorda tutta l'opinione pubblica del Paese. E mi sia lecito un inciso. Il bilancio della Giustizia, che stiamo discutendo, non può essere, proprio in questi giorni, minimizzato solo nei suoi aspetti tecnici. Se v'è un bilancio su cui oggi vorrebbe intervenire e discutere tutto il Paese, su cui ogni cittadino vorrebbe poter dire la sua parola, è proprio quello della Giustizia. E l'autorevole voce degli stessi magistrati ne è una prova.

Singolare è pure la premessa dell'ordine del giorno dei magistrati di Milano, che si fonda sulle dichiarazioni di questi giorni del Presidente del Consiglio, secondo cui si afferma che il Governo non può interferire in alcun modo sull'Autorità giudiziaria. L'onorevole Scelba, difatti, viene oggi a dire in Parlamento che la Magistratura è fuori da ogni controllo dell'esecutivo, ma questo lo dice oggi, e solo oggi. Ed ecco perchè vi reagiscono per primi i magistrati di Milano, chiedendo l'effettiva indipendenza. L'onorevole Scelba, da quando è Presidente del Consiglio, tenta di rifarsi una verginità, ed invero, non abbiamo mai sentito tante sue dichiarazioni, come oggi, giuste a parole, ma in netta antitesi con tutto quanto è stato proprio la sua pratica di governo, il suo metodo, per cinque anni, come Ministro dell'interno.

Adesso è lui che grida che « l'Italia è la patria del diritto », l'ha gridato l'altro ieri a Montecitorio, per respingere l'inchiesta parlamentare sui noti fatti. Però, onorevole Spallino, questa reminiscenza archeologica « dell'Italia patria e cultura del diritto » è venuta sulla bocca di Scelba proprio dopo ... degli scavi archeologici, gli scavi di ... Pompei! Un giorno prima gridava ancora al tutto falso; ai falsi della stampa che stigmatizza quanto stava rendendosi di pubblico dominio; poi è venuto il rapporto del colonnello Pompei, e questi scavi hanno fatto ricordare anche a Scelba questa ... frase. E va bene! Oggi l'Italia è la patria del diritto; oggi il Governo non ha nessuna interferenza sulla Magistratura, e nemmeno sui Pubblici Ministeri. Benissimo, anzi: prendiamo atto di queste parole anche se è inutile che stiamo a coprirci di fiori — noi non vi crediamo nel modo più assoluto. Crediamo molto di più nell'esigenza, come la invoca e reclama tutto il Paese.

È già stato detto che il problema dell'indipendenza del Pubblico Ministero affiorò già nei dibattiti del Senato, quando si discusse e pure approvò la modifica dell'articolo 72 del Codice di procedura civile secondo la legge Grassi del 1950. Si vede che già allora la semplice estensione, in un tema così delicato, quello delle cause matrimoniali, di una facoltà del Pubblico Ministero era apparso solo un mezzo per avere uno strumento ancora più diretto per l'affermazione e applicazione di un principio di diritto, piuttosto che di un altro. Io avevo già stilato il mio primo ordine del giorno, in sede di discussione di questo bilancio, proprio sotto questo profilo: parlare della modifica dell'articolo 72 del Codice di procedura civile e soprattutto dell'uso che ne è stato fatto dal 1950 ad oggi, da parte dei Pubblici Ministeri, sotto il riflesso della dipendenza o meno del Pubblico Ministero dall'Esecutivo, o addirittura di altri poteri. Non voglio affermare che, colla modifica dell'articolo 72, dando ai Pubblici Ministeri la facoltà di impugnare le sentenze relative all'efficacia o inefficacia in Italia delle sentenze straniere in cause matrimoniali, si fosse già precostituito un mezzo solo per arrivare a dove si è arrivati. Anche

qui, limitiamoci all'armonia prestabilita. Certo è che appena si riforma l'articolo 72 del Codice di procedura civile, ossia si dà ai Pubblici Ministeri una facoltà procedurale, un semplice mezzo strumentale, subito dopo nella giurisprudenza italiana, non nella legislazione, si afferma un principio di diritto sostanziale che nessuno poteva prevedere all'atto della semplice modifica di un articolo del Codice di procedura civile. È già stato autorevolmente scritto che l'uso di questa facoltà di impugnativa ha portato a delle conseguenze « estreme ed impensabili », in princìpi di diritto sostanziale. E prima di soffermarmi su questo, a proposito di atteggiamenti di qualunque Pubblico Ministero, di qualche Procuratore generale, voglio ricordare che proprio in questo campo vi sono stati atteggiamenti conformisti ed ultra-conformisti, perchè in Italia c'è sempre la mania di esagerare, si è sempre « realisti più del re ».

Si è arrivati a questo (cito dal libro di un autorevole magistrato ora a riposo): « Un Procuratore generale ha scritto sulle colonne di un giornale di partito — che non è certo il mio — tuonando contro la " scandalosa giurisprudenza della Corte d'appello di Torino e affermando che, nel conflitto fra leggi e comandamenti dell'Autorità ecclesiastica, a questi, e non a quelle, si sarebbe dovuto prestare osservanza ". Affermazione così enorme, questa — cito sempre dal libro — che in tempi normali avrebbe dovuto far depennare dai ruoli dei magistrati, per assoluta insensibilità giuridica, anche un semplice uditore giudiziario; e peggio sarebbe stato, moralmente, se l'aberrante affermazione fosse stata fatta non per macroscopica insensibilità o per momentaneo vizio di consenso, ma per meditata manifestazione opportunistica ».

Comunque, con questa mentalità — si è scritto proprio « comandamenti », nemmeno legge — per cui i comandamenti dell'Autorità ecclesiastica, devono prevalere nel conflitto colla legge positiva italiana — dove siamo arrivati? — A questo: mentre una precedente giurisprudenza della stessa Corte di cassazione — ricordo a me stesso la sentenza 8 luglio 1948, a Sezioni unite — aveva affermato il principio giusto, a' sensi dello stesso Concordato, che l'Autorità ecclesiastica aveva giurisdizione esclusiva solo in tema di nullità intrinseca del matrimonio religioso, mentre sulla validità della trascrizione dello stesso, per la sua piena efficacia di diritto civile italiano, permaneva l'esclusiva giurisdizione dello Stato italiano, dopo l'entrata in vigore della modifica all'articolo 72 del Codice di procedura civile si è negato anche questo, e si è stabilito il principio esattamente opposto. Secondo la prima sentenza, del 1948, si trattava di due campi, di due sfere nettamente distinte. Il giudice italiano giudica relativamente alla validità della trascrizione del matrimonio religioso, e quindi di fronte a fatti intervenuti successivamente, come la pari validità, a' sensi delle convenzioni internazionali, della trascrizione di sentenze straniere in cause matrimoniali, ne conosce e ne giudica sempre ai fini della trascrizione civile, secondo la sua piena ed esclusiva giurisdizione.

Dopo l'entrata in vigore della modifica dell'articolo 72 è avvenuto — o colleghi che dubitate della dipendenza o indipendenza di cui sopra — che lo stesso Collegio giudicante, la Corte di cassazione, e persino lo stesso relatore, hanno statuito in modo esattamente contrario. E se questo non si può spiegare pure colla semplice... ipotesi dell'armonia prestabilita, col semplice spirare di un vento che fa negare dalla stessa penna dello stesso relatore quanto prima affermato, dobbiamo proprio sospettare e temere fortemente delle vostre dogmatiche affermazioni, e ritenere che anche la giurisprudenza delle Sezioni unite volge col volgere dei tempi, e degli eventi, secondo le nuvole più o meno dense nel bel cielo di Roma.

Vorrei che oggi qui, in Senato, ci si rendesse conto, si sapesse appieno ciò che è avvenuto.

L'estensione di una facoltà procedurale ha reso possibile l'applicazione ormai costante, sistematica, di un principio che in ogni caso è contrario ad altre leggi, ad altre norme positive del diritto italiano. Il principio è questo: l'indissolubilità del matrimonio religioso concordatario, in qualunque caso, anche nei confronti di cittadini stranieri, anche se i coniugi sono tutti e due stranieri; è quindi un vincolo indissolubile anche se i cittadini stranieri hanno ottenuto sentenze straniere di divorzio o di annullamento. Queste sentenze non possono

più essere deliberate in Italia, non già perchè vi osti una norma del nostro diritto positivo — abbiamo ancora la legislazione civilistica italiana in tema di « statuto delle persone » — ma perchè vi osta l'altro principio della celebrazione precedente di un matrimonio religioso concordatario. Questi coniugi non possono più in alcun modo, nè negli Stati Uniti, nè nel Messico, nè nel Venezuela, nè altrove, anche se diventano legittimamente cittadini stranieri, disciogliere il vincolo anche ai fini della trascrizione del matrimonio civile in Italia. Abbiamo così una pregiudiziale di carattere dogmatico, politico-dogmatico, potremmo dire. Una pregiudiziale comunque extra-giuridica, proprio perchè politico-dogmatica, è la determinazione di questa giurisprudenza. Posso esemplificare, e sarò brevissimo. Ecco una sentenza di delibazione: si limita a conoscere se sono o no cittadini stranieri, se hanno effettivamente acquisito la cittadinanza straniera. È quindi il loro statuto personale che consente la delibazione, a' sensi della convenzione internazionale dell'Aja del 1902, cui lo Stato italiano ha dato piena ed intera esecuzione colla legge 7 settembre 1905. E così motiva la sentenza di delibazione. Cosa vi oppone il pubblico ministero quando la impugna in Cassazione? In sede di delibazione aveva opposto « il difetto di giurisdizione dello Stato straniero ». Il ricorso non oppone nulla sullo stato delle persone in causa, sulla legittimità formale di quanto è avvenuto, ma solo che « il matrimonio concordatario, già liberamente scelto dai coniugi, preclude qualsiasi possibilità di riconoscimento anche della sentenza straniera ». Questo è il dogma.

Ed ecco su cosa voglio richiamare la vostra attenzione: spero che avrete ben capito, da queste mie osservazioni, che io non chiedo niente di più di quanto già esiste nella legislazione italiana. Io denuncio quella che ritengo una stortura, nata, cresciuta e sviluppatasi in modo macroscopico in questo clima, nel clima del conformismo, dell'ossequio assoluto alle norme extragiuridiche, sacrificando, misconoscendo altre norme del diritto positivo italiano. Non chiedo nessuna riforma, sacrificando pure altre situazioni di fatto tremende. Ma insisto sullo stato attuale della legislazione nostra.

Onorevoli colleghi: è vero che i Pubblici Ministeri si sono valsi della norma procedurale dell'articolo 72 del Codice di procedura civile per affermare l'indissolubilità del matrimonio religioso in qualunque caso, nei confronti di chiunque. E che bellezza, se potesse essere veramente così, se, a questo principio corrispondesse veramente l'ossequio di tutti. Ma quando si è vittime di chi per il primo ha infranto questo principio religioso? Ecco l'esempio cui già mi richiamavo: si dice « matrimonio religioso liberamente scelto » da una ragazza che sposò a diciotto anni, in un'età quindi in cui non si sarebbe nemmeno potuto pronunciare l'interdizione (ed è questa un'altra anomalìa di questa ultima giurisprudenza!). Questa ragazza, di ottima famiglia, sposa un medico, un distinto professionista; nasce un bambino. Ma il distinto medico, a un bel momento, vola per altri lidi e va in America. Fosse rimasto in Italia, avrebbe forse potuto anche lui fare la carriera di qualcun altro, che oggi è arrivato alla ribalta della notorietà nazionale e internazionale. Ma questo qualcun altro ha trovato l'America in Italia, il povero medico è dovuto andare in America per fare i comodi suoi. (*Ilarità*).

È andato nel Venezuela; ha ottenuto il divorzio dal matrimonio italiano, e si è risposato, colà legittimamente. Denuncio un caso che, badate, non è certo l'unico. Ora le vittime di queste terribili situazioni di fatto sono proprio le donne, abbandonate da chi va all'estero, dai mariti che ivi non sono più perseguibili per gli alimenti, e restano in Italia coi figli cui devono provvedere da sole. Mentre il marito all'estero si risposa, forma un'altra famiglia, e, secondo la nostra legge, restano fermi tutti i suoi diritti successori sul patrimonio della moglie italiana. Questo secondo la nostra ultima giurisprudenza. Ora la donna rimasta in Italia accetta il fatto compiuto, vuole giovarsi almeno della situazione nuova creata dallo stesso marito, prende anch'essa la cittadinanza straniera, e chiede la delibazione della sentenza straniera di divorzio in Italia. Fino all'entrata in vigore della modifica all'articolo 72, questi divorzi venivano delibati e noi sappiamo anzi di casi di delibazioni affrettate, in *extremis*, appena prima della legge del 1950,

per mettere a posto persone che erano nell'*entourage*...

SPALLINO. Della Corte d'appello di Torino, che era specializzata...

PASQUALI. Lasci stare la Corte d'appello di Torino, che in questo momento non ho bisogno di difendere, pur ricordandomi di essere rappresentante del Piemonte, qui la Corte di Torino ha pronunciato sentenze di delibazione come ne hanno pronunciate altre Corti d'appello. Non mi riferisco all'*entourage* della Corte d'appello di Torino, ma all'*entourage* di chi stava a Roma, al centro. Dico che all'ultimo momento si sono chieste e allora ottenute delibazioni proprio sapendo che subito dopo sarebbe calata la saracinesca a impedirle per sempre. E non fatemi dire di più, altrimenti dovrei fare tremende analogie con altri scandali d'oggi.

Ad ogni modo, allora, chi potè, e sapeva, si mise in salvo, come fa chi conosce anticipatamente un provvedimento che influisca sui rialzi o ribassi di borsa.

Ora, le tragiche situazioni di fatto sono queste, ed è inutile ironizzarvi, e sorridere, e difendere ancora tutto ciò. Non potrete mai avere l'adesione di queste povere donne, di queste vittime, anche se religiose, perchè devono constatare che la religione non ha impedito al loro marito di agire come ha agito. E la moglie abbandonata, resta sola col suo bambino, cui deve provvedere. Cosa deve fare? Nell'ordinamento giuridico italiano non mancano le norme che potrebbero risolvere tali situazioni; poichè abbiamo ratificato la convenzione internazionale dell'Aja.

Vedete che non mi riferisco ai drammoni pseudosentimentali, di cui sono pieni i settimanali a rotocalco, che fanno sfacciata pubblicità ai divorzi solo pubblicitari dei divi dei cinema italiani e stranieri, che vi mescolano molti nomi, che pur non dovrebbero essere mescolati, se si sapesse da tutti che lo stato della giurisprudenza al riguardo, in Italia, è quello che ho riferito.

Parlo di queste povere donne, che forse riescono a sopportare questa vita di sacrificio proprio per la loro fede religiosa. Diversamente, una donna con un bambino, priva di mezzi, dove potrebbe giungere, se non ricorre al suicidio, con i vostri dogmi, colle vostre paure, colla vostra religione? Esse sentono di essere vittime di una ingiustizia, perchè esse sole subiscono uno stato di fatto, non creato da loro.

V'era e v'è nel nostro ordinamento giuridico la possibilità di sanare questa loro situazione, in base ai nostri princìpi sullo statuto delle persone, in base alla nostra legge ancora vigente relativa alla Convenzione internazionale dell'Aja; sanarla sia pure solo agli effetti di una trascrizione civile, senza ledere minimamente i princìpi del diritto concordatario sull'indissolubilità del matrimonio religioso, in sede religiosa. Ora non si ammette più nemmeno questo: e queste donne ne sentono tutta l'ingiustizia, non dico che anche la loro fede religiosa, che è forse l'unica che le sorregge ancora, ne possa essere scossa; certo è che se si guardano attorno, sono le prime a dire: noi sole siamo le vittime di questo assoluto, santo moralismo che impera in Italia, lo Stato, la società più morale del mondo, dove però sono possibili i casi da me richiamati. Almeno fosse possibile moralizzare anche i mariti che scappano in America. No; costoro possono fare tutto quello che vogliono.

Ed allora anch'esse sospettano in un modo più elementare quello che noi non possiamo non dedurre in un modo più logico: che già nel 1950 questa facoltà data ai Pubblici Ministeri di impugnare tutte le sentenze in cause matrimoniali doveva essere strumento solo di una data politica, sia pure di una politica dogmatica, confessionale; e doveva essere strumento di questa politica ai fini di che, onorevoli colleghi? Proprio per giungere a moralizzare di più l'Italia, ad impedire che le cose, i fatti del genere da me denunciati, avvenissero?

Onorevoli colleghi, mai come di fronte a questi casi, e di fronte invece agli scandali che sono scoppiati alla ribalta dell'opinione pubblica, proprio di questi giorni, sorge in me la frase biblica « sepolcri imbiancati ». Calce magnifica lucida, brillante, candida, immacolata all'esterno dell'edificio. Pensate: nessuno in Italia può nemmeno avere il riconoscimento di un divorzio straniero; niente; siamo tutti perfetti! È proibito esibirsi con le spalle nude, coi due pezzi, o uno solo sulle spiagge; proibito

tutto. Un mese fa, nella mia città, probabilmente ad opera di uno che oggi siede al Governo, è stata proibita la visione a studenti del vecchio film « Ossessione ». E sì, a Novara c'è « lui »; e allora non si può vedere neanche quel film, che giorni prima era stato proiettato a Venezia, perchè... lui è un piccolo pilastro di quello che io consapevolmente chiamo « sepolcro imbiancato ». Perchè, vedete, si voglion coprire delle semplici, naturali spalle nude; e poi saltano fuori i piedi nudi di una ragazza, di un cadavere, abbandonato su una spiaggia. Si vuole impedire la visione del film « Ossessione », e poi salta fuori, alla ribalta di tutto il Paese, lo spettacolo di Capocotta. Si continua ad imbiancare questo meraviglioso sepolcro, e poi salta fuori quell'odore che sapete.

Onorevole Spallino, lei ha ancora accennato alla stampa scandalistica, per tutto quanto è stato pubblicato in questi giorni. Non c'è stata nessuna campagna scandalistica; è ora di reagire anche a questo vostro continuo alibi; il mio giornale, per esempio, l'« Avanti! », non ha mai detto nulla di più di quanto poi sia stato detto e provato da altri, e i corrispondenti del nostro giornale, sono andati persino a deporre dal magistrato, a riferire all'Autorità giudiziaria quanto sapevano.

SPALLINO. Ne riparleremo dopo.

PASQUALI. In questa società da « sepolcro imbiancato », vi sono da una parte le donne murate a seguito dell'articolo 72, e dall'altra vi è Capocotta! E sa cosa risponde proprio a voi che parlate di stampa scandalistica, un giornalista non certo socialista o comunista? Enrico Emanuelli, su « La Stampa » di Torino — forse perchè anche a Torino siamo usi a respirare un'aria meno mefitica, siamo più vicini ai monti, alle Alpi, e pure « La Stampa » non è « Il Messaggero », « Il Tempo », « Il Momento », ecc. — questi meravigliosi giornali del più grande « sepolcro imbiancato », di Roma — ha scritto nell'editoriale di domenica scorsa che voi dei partiti di centro, che insorgete contro la ricerca della verità, e volete soffocare, anche sulla stampa, gli scandali, siete degli autolesionisti!

SPALLINO. Non ho detto questo.

PASQUALI. Già. Fino ad un minuto prima degli « scavi di Pompei » l'Italia patria del diritto era solo una reminiscenza archeologica. Così, per la campagna scandalistica, o la ricerca della verità. Ora questo giornalista si rivolge non a noi, ma a voi; si rivolge ai suoi colleghi giornalisti, che non sono « compagni », ai « cittadini » del suo ceto medio, borghese, e dice: quando vi opponete alla pubblica discussione — e proprio lei, onorevole Spallino, ha testè chiesto maggiori freni con una nuova legge sulla stampa — siete degli autolesionisti. Sono lieto che proprio per dire questo, la « Stampa » abbia dato a questo giornalista non politico l'onore di un editoriale. Ora voi non potete non ascoltare tutto questo, non vederlo, anche se volete mettere il capo sotto l'ala per non vedere quello che Italia tutti vedono. Il popolo italiano è meno stupido di quanto voi crediate, e tante cose le capisce, le intuisce, indipendentemente da tutte le cortine fumogene che solo voi volete mettere. Anche se oggi dite: oggi non più; oggi v'è la verità; noi siamo la patria del diritto, anche Scelba l'ha detto. Dopo « Pompei », siamo arrivati cogli scavi anche a Roma.

Concludendo sul precedente argomento, ho denunciato questo orientamento di giurisprudenza, a seguito di una semplice legge procedurale, perchè ferisce, dal punto di vista umano, i sentimenti più vivi, e immobilizza delle situazioni che sono veramente tragiche. Come ho già detto, ci vuole gran forza di volontà per superare situazioni di fatto quali da me esemplificate, che non saranno certo le vostre parole a sanare. Vogliamo veramente ripristinare l'impero della legge? Ieri, nel 1948, lo stesso relatore di una sentenza della Cassazione ha potuto dire che « era possibile»; due anni dopo, ha detto che « non era più possibile »; sappiamo che, domani, lo stesso relatore potrebbe ancora dire che... è possibile. Ora, se è vero che il Ministro guardasigilli non ha alcun potere, neanche indiretto, neanche di sorveglianza, e vigilanza e controllo sui Pubblici Ministeri, ebbene, mi affiderò allo Spirito Santo...

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Guardasigilli può impedire al Pubblico Ministero di servirsi dell'impugnazione? Certamente no. E allora cosa dovrebbe fare?

PASQUALI. Non mi creda così ingenuo da sperare che oggi voi diciate: non fate più questo. Però, prima, o c'è stata l'armonia prestabilita, come ho già detto, o c'è stato qualche cosa o qualcuno che ha detto: fate così. La mia povera logica non può che spingermi a trarre questa semplice deduzione logica. E io non m'illudo che lei possa essere sensibile ad un appello che non parte da me...

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. È questione di poteri!

PASQUALI. Ma dove devo dire, allora, queste cose, se non in sede di bilancio della Giustizia, se non rivolgendomi al Guardasigilli? Posso almeno denunciare che si è creata questa situazione, mentre nel diritto positivo italiano esistono le norme che possono sanarla. Altrimenti, non c'è che la denuncia ufficiale della Convenzione internazionale dell'Aja, non c'è che abrogare, coerentemente, la nostra legge del 7 settembre 1905. Abbiate il coraggio di andare fino in fondo. Ma se il Guardasigilli, che è preposto a tutto l'ordinamento giuridico dello Stato, ha quantomeno l'alto potere di controllo, di vigilanza, sull'osservanza anche della Convenzione internazionale dell'Aja, fino a quando non è denunciata. E anche senza illudermi, vorrei sperare che, se non oggi, per lo meno domani si ponga rimedio a questi casi dolorosi, che sussistono contro la legge positiva italiana, in ossequio ad un principio che è al di fuori dell'ordinamento giuridico positivo italiano.

Ecco perchè, onorevole Romano, io ero d'accordo con lei, quando ieri parlava dello « Stato di diritto »; quando diceva che il Guardasigilli è il custode di « tutto il diritto », al di sopra di tutti, e che il Ministero di grazia e giustizia non deve essere conteso a fini di partito. D'accordo. Ma lo Stato italiano, così com'è, è uno « Stato di diritto», o è ancor oggi solo uno « Stato di polizia »?

Lo Stato di diritto è lo Stato in cui effettivamente v'è l'imperio della norma codificata, e solo di quella; in cui la legge è certa ed eguale per tutti. Lo « Stato di polizia », invece, è lo Stato in cui il potere esecutivo, e soprattutto il Ministro dell'interno, attraverso i prefetti ed i questori, inventa arbitrariamente la norma per perseguire qualcuno. Dunque: Stato di diritto o Stato di polizia? Ne abbiamo una riprova nel conflitto fra norme costituzionali e norme del testo unico di pubblica sicurezza. Anche qui, la giurisprudenza della Cassazione ha sempre ritenuto prevalenti le norme ancora attuali del testo di pubblica sicurezza ed ha relegato nell'olimpo delle pie intenzioni le norme della Costituzione. Ma quando nel conflitto fra norme costituzionali e legge di pubblica sicurezza prevale sempre questa — anche se la Magistrature inferiori non ottemperano all'insegnamento della Cassazione — è indubbio che ci troviamo di fronte allo Stato di polizia.

Così in base alla legge di pubblica sicurezza, per esempio, al famigerato articolo 113, si continua a denunciare per la diffusione di manifesti, volantini, ecc. non preventivamente autorizzati dalle questure, mentre v'è la norma costituzionale abrogatrice di ogni preventiva autorizzazione o censura della stampa. Si continuano a vietare comizi d'ogni genere; ancora ieri, nella mia città, tutti i comizi dei Partigiani della pace. Così, con un « ordine » illegale, arbitrario, si crea la norma, il divieto per far diventare violatore della legge chi non è. Ho già parlato della mentalità dell'onorevole Scelba, Ministro dell'interno; ho parlato appunto di « scelbismo ». Quando un prefetto, per ordine di Scelba, denunciava i sindaci come violatori di un suo ordine che vietava di partecipare col gonfalone del Comune al corteo del 1° Maggio, festa nazionale del lavoro, era il prefetto ad inventare la norma proibitiva. Ne sono stato anch'io una vittima. Il 1° Maggio è sì ora festa nazionale, ma il sindaco non può parteciparvi. Doveva bastare, per me, per tale divieto, una semplice lettera del prefetto, nemmeno un'ordinanza, ed ecco creata la norma, il divieto apposta per me. Risposi subito che non potevo ritenere tale lettera una norma di legge; che mi si dicesse dove era scritta, in quale legge positiva, tanto più che nella lettera si subordinava la stessa efficacia del divieto al consenso o meno di tutte le organizzazioni sindacali.

Così si creano i reati. Siccome la minoranza del Consiglio disse di no, ecco come io commisi un reato e fui denunciato! Naturalmente un giovane pretore, onesto e saggio, disse: « ma dove è la norma di diritto positivo, dove è la legge, e quindi l'ordine legalmente dato? ». Non c'era, e mi ha assolto perchè il fatto non costituiva reato.

Fino a ieri le cose sono andate così, e così andiamo avanti oggi, anche se Scelba, solo a parole, tenta di rifarsi una verginità. Ancora oggi si denuncia per una bandiera « della pace » che sventoli al balcone di un Municipio. C'è la denuncia, e se il pretore assolve, c'è l'appello obbligatorio del Pubblico Ministero, cari signori. Altro che « indipendenza del Pubblico Ministero »! Mai un processino per violazione dell'articolo 113 del testo unico di pubblica sicurezza, concluso con l'assoluzione, non ha provocato l'appello del Pubblico Ministero. Qui siamo appieno nel concetto dello Stato di polizia, dove è il potere esecutivo che crea di volta in volta la norma che vieta, che discrimina, per far cadere nelle maglie del Codice penale anche chi non ha violato alcuna norma. Quante denuncie vi sono state per l'articolo 650 del Codice penale! Forse in cinque anni di Governo democristiano, e soprattutto di Ministero degli interni Scelba, si sono avute più denunce per violazione del 650 che non in tutta la storia dello Stato italiano. Ecco trovato il modo per attuare il prepotere poliziesco dell'esecutivo: il Prefetto o il questore dà un ordine di carattere amministrativo; questo diventa *ipso jure* un « ordine legalmente dato »; quindi, violazione dell'articolo 650 e se il Pretore assolve, c'è l'appello obbligatorio, sempre, del Pubblico Ministero e avanti così.

Ma quando si usa creare la norma discriminatrice per infierire solo contro taluni, è poi colla stessa mentalità, collo stesso istinto che, si può dire, si copre, e non si persegue, quello che non si vuole sia scoperto. Così per quanto riguarda il potere di « archiviazione », sempre in tema di « indipendenza » del Pubblico Ministero (« indipendenza » che pongo fra virgolette, perchè non dico che ci sia ogni volta un ordine scritto, una circolare, una telefonata; no: armonia prestabilità, dipendenza... metafisica!). Non parlo delle due recenti archiviazioni che hanno indignato tutta Italia, e che al buon Emanuelli facevano invocare i « partiti di centro » perchè siano loro, oggi, a salvare la morale pubblica, a confortare la pubblica opinione.

Se si sapesse che razza di archiviazioni si fanno in altri campi: per esempio, in quello degli infortuni sul lavoro, che sono quasi tutti omicidi colposi, non dico dolosi; ma certo, sinistri e incidenti che avvengono per incuria totale, per uno spregio totale delle condizioni di lavoro, e ciò soprattutto nei grandi complessi, nelle grandi fabbriche. Quanti decreti di archiviazione in questo campo, e con quali motivazioni. Oggi, chi archivia è ancora il giudice istruttore, ma chi motiva l'archiviazione è il Pubblico Ministero e la motiva come vuole, perchè è incensurabile. Voglio citare l'esempio di un giovane operaio folgorato dalla corrente elettrica mentre era su un palo dove doveva lavorare.

Sostenevamo un concetto semplicissimo: se poteva esserci la corrente, dovevano esserci i mezzi protettivi tali da impedire la folgorazione; e quindi, il non aver preso tali misure precauzionali era già colpa, e si trattava di un caso di omicidio colposo. Se poi la corrente non poteva e doveva esserci, a maggior ragione era omicidio colposo.

Il Pubblico Ministero, dopo aver fatto le indagini, dopo aver accertato che c'era la corrente e che il poveretto era riuscito a staccarsi dal palo, solo dopo che la corrente era stata tolta, sentenziò: ma in fondo, l'operaio, era andato sul palo, perchè lo aveva voluto lui. E siccome era andato su colle sue gambe, non era omicidio colposo. Si mette una stampigliatura sotto la richiesta di archiviazione, da parte del giudice istruttore — c'è un timbro apposta — e il caso è archiviato. Questo del resto è avvenuto anche per il secondo provvedimento di archiviazione, nel caso Montesi, fatto in tre ore. Ma non ci sono solo i casi Montesi che indignano tutta l'opinione pubblica italiana; ci sono infiniti casi analoghi a quello che ho citato, e che è avvenuto nello stabilimento di un grande complesso industriale, nel quale purtroppo, tanti altri ne avvengono.

Ora, moltissime voci si sono levate per invocare una riparazione a tutto questo stato di cose. E intendiamoci bene: nessuno più di noi sarebbe lieto se in Italia finalmente si

instaurasse lo « Stato di diritto »; però di tutto il diritto, dove non prevalga l'ordinanza amministrativa sulla norma costituzionale; dove non prevalga un principio dogmatico su una norma di diritto positivo interno, o internazionale, che fa ancora parte integrante del nostro diritto positivo. Nessuno più di noi sarebbe contento di questo, ed anche di un'altra armonia, non prestabilita, ma spontanea, fra i poteri fondamentali dello Stato, e le attività che ciascuno svolge nel suo àmbito, nei limiti sanciti dalla Costituzione.

Voi affermate che la Magistratura è già effettivamente indipendente. Ma non lo è per il fatto stesso che si dubita che lo sia, e che se ne parli. In uno « Stato di diritto », il solo sospettarne non può essere consentito. E ciò, del resto, non sarebbe avvenuto, se non vi fossero state almeno le apparenze a determinarlo.

Dunque « Stato di diritto » assolutamente, che presuppone l'applicazione integrale della Costituzione, il rispetto di tutto l'ordinamento positivo. E a questo riguardo, non debbo certo richiamare tutto quanto è già stato detto, soprattutto dai colleghi del mio settore, mentre da altre parti ho ravvisato solo una precisa volontà di por fine ad ogni dibattito; di non parlarne più, di andare avanti, come se nulla fosse successo. No signori: noi vogliamo quantomeno parlarne, noi vogliamo farci veramente eco, anche in questo campo, delle aspirazioni popolari.

Ho udito quell'onest'uomo e magistrato che è il collega onorevole Antonio Romano parlare, per esempio, a proposito degli errori giudiziari, affermando che questi errori accadono come avvengono quelli dei medici, che dimenticano la pinza nello stomaco del paziente, o quelli dei preti che sbagliano a dir messa. Non avreste dovuto proprio voi limitarvi a dire questo. C'è pure un articolo della Costituzione che dice se anche è naturale, umano, compiere degli errori giudiziari, la legge però deve determinare le condizioni e i modi per riparare a questi errori. Ma il fatto è che nemmeno di fronte a tutti i casi clamorosi di errori giudiziari, che hanno turbato l'opinione pubblica, da parte vostra si è mai sentita la necessità di presentare un disegno di legge che attui questa norma della Costituzione sui modi e mezzi per riparare agli errori giudiziari.

Voi avete, purtroppo, anche qui, non dirò solo l'istinto del conformista, ma del vero sepolcro imbiancato: non volete che la luce del sole entri nell'interno del sepolcro, ma che si soffermi solo sull'esterno, sulla calce che sola è bianca.

Concludendo questo mio intervento su quello che è il tema che appassiona oggi tutti gli italiani, richiamo l'attenzione su una cosa meravigliosa riuscita a realizzarsi in questi giorni in Italia: l'istinto giuridico popolare che collima con i voti dei tecnici del diritto, dei magistrati. Questo si è realizzato in un modo naturale e spontaneo in questi giorni in Italia. E allora non siate sordi. Il giornalista borghese che ho già citato, o che ama definirsi borghese, scrivendo il suo editoriale su « La Stampa », ha detto: « Vogliamo ancora avere fiducia nello Stato ». Siete voi, organi dello Stato, che proprio in questo delicatissimo campo della Giustizia avete permesso il formarsi di una incrinatura, di un solco fra Stato e cittadini, che si è approfondito sempre di più, che oggi è quasi incolmabile.

Avrete voi, non dico la volontà e la buona fede — sulle persone non ho alcun dubbio — ma di fronte al sistema che vi tiene prigionieri, di fronte all'ingranaggio di cui non siete che delle parti quasi automatiche — avrete voi veramente la forza di colmare questo solco, di creare lo Stato di diritto, che in Italia non esiste, quanto meno dal prefascismo, e di non mantenere più lo Stato di polizia, lo Stato di oppressione che turba quello che deve essere il sano, semplice ordinamento dello Stato di diritto, in cui la legge è certa ed uguale per tutti?

Allora dovete, per prima cosa, rinunciare alla vostra volontà discriminatrice.

Scelba non svela un mistero, quando scopre che l'imputato non può essere considerato colpevole fino alla condanna definitiva. Ma poi viene qui in Parlamento a riproporre quella discriminazione fondamentale, sistematica, insanabile, che oppone il cosiddetto «democratico » al « totalitario » per definizione, che oppone quindi nel campo sociale e politico, civile, e molte volte anche giuridico, i colpevoli *a priori*, per definizione, agli innocenti, ed eletti, per definizione. Democratico e totalitario: parole che nel gergo governativo, aulico, suonano

così; ma subito nel gergo poliziesco si traducono in « governativo e sovversivo », per cui non vale nememno, certo, l'essere senatori o deputati.

Se Scelba si limita a chiamarci totalitari, il questore, il commissario di Pubblica Sicurezza, l'agente della Celere dice: questo è uno di quelli che vuole violare le leggi d'Italia.

Ora vi deve essere una sola discriminazione, proprio di fronte alla legge: ed è fra quelli che obbediscono ala legge positiva, e quelli che effettivamente la disobbediscono.

Lo « Stato di diritto » è pur sempre uno Stato politico, e quindi uno Stato di perfetta democrazia. Che si regge proprio colla dialettica fra maggioranza e minoranza, una dialettica integratrice e in certi casi compensatrice. Voi ripudiate *a priori* questo concetto; vi siete presentati qui col ripeterlo sino alla monotonia.

Ecco perchè non vi crediamo; ecco perchè, per attuare lo Stato di diritto, non più lo Stato di polizia, non basta dire quello che è stato detto oggi sotto la pressione dei fatti più forti di voi, ma bisogna mutare questa radicale mentalità, bisogna veramente considerarci tutti eguali di fronte alla legge certa ed eguale.

Ed allora, anche perchè questa è l'*opinio communis* — anche perchè in questo momento tutta l'Italia guarda alla « Giustizia », e non è soddisfatta, ed ha una crisi di sfiducia che vuole sperare di superare, che io mi auguro riusciate a superare anche da parte vostra —, e che per parte nostra vi aiuteremo a superare, solo però in questi limiti esatti, per la fine dello Stato di polizia, e l'attuazione dello Stato di diritto — e quindi esprimendo, forse, più la sensazione, che non il pensiero della stragrande maggioranza del popolo italiano —, noi nel nostro Gruppo socialista dobbiamo dire « no » a questo bilancio, non solo per tutte le sue parti tecniche, ma proprio per ciò che rappresenta.

Perchè la gente pensa: se in Italia v'è un Ministero di grazia e giustizia, secondo lo spirare o il mutare del favore governativo vi sono sì le grazie o le disgrazie, ma vi è ancora poca, troppo poca giustizia. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Jannuzzi. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Forse apparirà strano al Senato che non mi occupi, nel mio breve intervento, del processo Muto. Ho infatti avuto la sensazione che la discussione del bilancio della Giustizia di quest'anno sia diventato un po' come la discussione sul ... bilancio del processo Muto. Ma qui non dobbiamo discutere di quel processo, seppure il tema dei vari interventi sia largamente stato quello della giustizia penale, forse anche in omaggio all'insigne penalista che regge il Dicastero della giustizia.

Consentite però a me di parlare un po' di giustizia civile, perchè se è vero che le esigenze della giustizia penale sono più profondamente sentite dal popolo, è vero altresì che vi sono nella giustizia civile problemi dei quali bisogna pur tenere il massimo conto in questa sede.

L'onorevole relatore sa quanta stima e quanta deferenza ho per lui, ma debbo prendere le mosse proprio da una critica rispettosa a un passo della sua relazione, dove egli afferma che i difetti che oggi si verificano nella giurisdizione civile dipenderebbero dal sistema dell'attuale Codice, sicchè rimedio efficace, a suo parere, sia pure temporaneo, potrebbe essere il ritorno al processo sommario secondo la legge del 1901. (*Interruzione del senatore Lepore*).

MAGLIANO, *relatore*. Non ho detto questo.

JANNUZZI. Ella ha scritto, mi permetta: « Si vedrà dal Parlamento se convenga " ritornare al passato " o invece trovare nuove e più adatte forme procedurali, ma è opportuno che il Senato riconfermi in questa occasione l'urgenza di apprestare efficaci provvedimenti legislativi, senza attendere la lunga e ponderata formazione di un nuovo codice di rito civile. Potrebbe essere infatti efficace rimedio ... " il ritorno al procedimento sommario " ... ». Io penso che, nemmeno come rimedio temporaneo, sarebbe auspicabile un tale ritorno e, comunque, credo di non avere, onorevole relatore, travisato il suo pensiero.

LEPORE. Il Congresso forense del 1952 non è però del suo avviso.

JANNUZZI. Lei crede, onorevole Lepore, che io abbia vincolata la mia opinione di mo-

desto avvocato e parlamentare al Congresso forense? (*Ilarità*).

LEPORE. È l'organo di un ordine che va anche rispettato nel suo pensiero.

JANNUZZI. Chiedendo scusa al Congresso forense se sono in dissenso con le sue conclusioni (*ilarità*), riaffermo la mia perfetta e completa opposizione al principio affermato che un ritorno al procedimento sommario del 1901 possa essere il toccasana per l'attuale giurisdizione civile. I difetti sono nel sistema? si è chiesto poco fa l'onorevole Spallino. No, onorevoli senatori, i difetti sono nella mancanza dei mezzi che dovevano attuare un sistema i cui princìpi, indubbiamente saggi, rappresentano la traduzione in legge di una elaborazione dottrinaria che ebbe le sue radici in Italia ai princìpi del secolo e come suo insuperato maestro Giuseppe Chiovenda.

Si è definito, da qualcuno, Codice fascista l'attuale Codice di rito, in senso dispregiativo, quasi che tutte le leggi che sono state emanate durante il periodo fascista siano perciò stesso inaccettabili. Sì, è vero, il fascismo credette di poter dare colore politico al processo orale, ritenendo che il nuovo Codice fosse l'espressione del principio dell'autorità dello Stato di fronte al principio privatistico dell'iniziativa privata nel processo ma, in realtà, non si tratta di Codice che abbia una ispirazione politica, ma di un Codice che si richiama a princìpi dottrinari che traggono origine obiettiva dalla necessità di correggere i difetti dei vecchi e superati sistemi e che per il fatto stesso di essere stati elaborati o accolti da uomini, non sospetti di parzialità politica, come Chiovenda, Scialoja, Calamandrei, Carnelutti, e che risalgono a grandi pensatori come Mario Pagano e Geremia Benthan, sono accettabili in qualsiasi clima politico.

Dunque, difetti non nel sistema, ma nella mancanza di mezzi perchè il processo civile si attui in tutte le sue norme con la prontezza, con la rapidità, con l'efficacia, con la economia di spese che l'impostazione dei princìpi richiede. Occorre ricordare come in questa Aula furono dal Guardasigilli del tempo, all'atto della presentazione dell'attuale Codice di procedura civile, pronunciate queste parole che bisogna rileggere per convenire che alle intenzioni iniziali non corrispose l'azione, ed è in questo la chiave di volta dell'attuale problema della giustizia civile:

« La riforma processuale rimarrebbe lettera morta — disse allora il Ministro della giustizia — se non fosse accompagnata da una riforma radicale di carattere tecnico-amministrativo dei servizi giudiziari per la quale le regole che sono elementari in ogni attrezzamento tecnico o di amministrazione siano applicate all'amministrazione della giustizia, secondo le esigenze indispensabili della vita moderna. La trascuratezza delle naturali e moderne necessità connesse a tale movimento è spesso la cagione principale per cui le norme di procedura rimangono impedite o distorte nella loro applicazione ».

E a proposito di locali giudiziari il Ministro aggiungeva: « Mi sia consentito dire che è giunta l'ora di mettere un arresto al costume invalso per cui la maestà della Giustizia è divenuta pretesto alla costruzione di palazzi che sono piuttosto mausolei, troppo spesso inadatti allo scopo cui debbono servire ».

Queste erano dunque le premesse e le condizioni con le quali si presentava e si chiedeva l'approvazione dell'odierno Codice di procedura civile. In verità non furono fatti i mausolei che il Ministro paventava, ma non si pensò nemmeno a far fronte alle esigenze più elementari dello spazio funzionale per l'attuazione del nuovo processo, cioè ad un ampliamento delle sedi di giustizia per dare modo specialmente ai giudici istruttori di potere con facilità e non dico con decoro esercitare le loro funzioni. I principî della oralità, della immediatezza e della concentrazione processuale cadono non per la loro inaccettabilità, ma perchè i giudici istruttori non hanno avuto i mezzi necessari per attuarli. Nessuno potrà sostenere che il sistema della istruttoria preventiva che porta il giudizio dinanzi al collegio giudicante già compiutamente istruito da quello stesso giudice istruttore che è l'organo propulsore del processo e che fa poi parte del collegio, sistema nel quale si attua l'altro principio su cui si basa la nuova procedura, quello della identità fisica del giudice, sia da condannare. Ma quando il giudice istruttore va all'udineza, specie nei grandi tribunali,

con le spalle curve sotto il peso di decine di processi in un solo giorno e non ha a sua disposizione nè un'aula, nè un cancelliere, nè, talvolta, un tavolo esclusivo e si vede circondato e soffocato da decine di avvocati che non gli dànno neppure la possibilità di respirare, allora occorre dire che quella non è l'udienza istruttoria auspicata dai sostenitori del processo orale, ma un modo caotico e affrettato di condurre il giudizio che, molte volte, per difetto di tempo, si risolve nella concessione di ingiustificati e interminabili differimenti. Non è questo davvero che il Codice prescrive e che la dottrina si attendeva: la trattazione del processo all'udienza richiede numero di magistrati e di locali e servizi adeguati all'entità del lavoro da svolgere. Voi vedete, onorevoli senatori, che questi argomenti si ricollegano direttamente all'esame del bilancio. È insufficiente il bilancio della giustizia?

In genere, per il bilancio della gustizia occorre dire quello che dissi giorni fa per il bilancio della Difesa, quello che si può dire di tutti i bilanci della finanza italiana: noi spendiamo più di quel che potremmo date le nostre disponibilità, spendiamo meno di quel che dovremmo date le nostre esigenze e perciò il problema è quello di spendere bene quel che posisamo spendere, in modo che anche il poco possa dare il massimo rendimento. Ma, detto questo in via generale, bisogna riconoscere che il bilancio della Giustizia è insufficiente. Innanzi tutto vorrei fare una osservazione: in questo bilancio, come del resto in tutti gli altri, vi sono voci, come per esempio il debito vitalizio che qui ascende a oltre 7 miliardi, che costituiscono indubbiamente un onere finanziario ma che in realtà non rappresentano una spesa che attenga all'effettivo e attuale esercizio del funzionamento della giustizia. Viceversa vi sono spese di giustizia che non sono in questo bilancio: le spese relative alla costruzione ed al mantenimento dei locali giudiziari, per esempio, non sono a carico dello Stato, ma dei Comuni. Sicchè per stabilire quale sia l'onere che lo Stato sostiene perchè operino gli organi che assicurano ai cittadini il diritto ad ottenere giustizia occorre da un lato detrarre il debito vitalizio che meglio sarebbe iscrivere nel bilancio del Tesoro e dall'altro tener conto di quel che i Comuni spendono per gli edifici giudiziari (e non sono cifre indifferenti!), con questa conclusione, che mi avvicina al mio tema, che proprio nel suo aspetto più delicato, quello cioè dell'esigenza comunemente sentita che gli organi giudiziari abbiano locali adeguati al loro efficiente funzionamento, l'onere è a carico delle spalle più inadatte a sostenerle, quelle delle esauste finanze comunali. Secondo la legge del 1931, l'onere degli edifici giudiziari fu portato a carico dello Stato. L'articolo 2 n. 3. del Testo Unico per la finanza locale, difatti, stabilisce che tali spese sono trasferite dai Comuni allo Stato e con esse gli oneri concernenti le carceri mandamentali e la custodia dei detenuti. Ma con la legge del 24 aprile 1941 esse ritornano a carico ai Comuni con un contributo a carico dello Stato. Tale contributo figura nel bilancio in esame per un miliardo e 700 milioni. Ma voi credete che 8.000 Comuni — si tratta difatti di tutti i Comuni italiani perchè nel Comune più piccolo c'è, quanto meno, una sede di conciliazione, senza dire che vi sono Comuni che hanno fino alla Corte di appello — spendono soltanto 1 miliardo e 700 milioni? Le maggiori spese, nell'ordine di parecchi altri miliardi, restano a carico delle finanze municipali.

Da questa come da altre anomalie del genere, che pongono a carico dei Comuni spese che non attengono alla vita dell'ente locale — ad esempio la leva militare, la statistica, ecc. — dobbiamo cercare di liberarci al più presto. Quanto al problema del personale, la deficienza di 500 posti nel ruolo della Magistratura fa pensare, purtroppo, non tanto a difetto di bilancio quanto al livello di preparazione dei nostri laureati: è un'amara realtà che i vincitori risultano qualche volta di numero inferiore ai posti messi a concorso. Forse questo deriva anche dal fatto che i nostri giovani meglio preparati, anzichè accedere alla carriera giudiziaria, preferiscono attività più lucrose, come la libera professione di avvocato o di notaio o altre carriere per le quali non sia necessario, come nella Magistratura, che tra la laurea e il concorso interceda un certo termine. Questo termine in verità non si comprende. Cosa significa fare attendere per due anni il laureato perchè possa partecipare ad

un concorso nella carriera giuriziaria? Si pensa che il giovane stia per due anni a prepararsi per il concorso? E per le altre carriere, egualmente difficili, perchè non si richede lo stesso termine? La verità è che i giovani già preparati, i giovani che hanno conseguito la laurea dedicandosi profondamente agli studi, sono già pronti. Per gli altri non ci sono anni che possano indurli a sufficiente preparazione! Sarebbe quindi necessario provvedere alla eliminazione del termine. Purtroppo la Camera ha respinto la restrizione di esso ad un anno, mentre io sarei addirittura per la sua abolizione. Altro motivo che distoglie i giovani dalla partecipazione ai concorsi giudiziari sta nelle difficoltà in cui si trova ciascun magistrato, all'inizio della carriera, quanto ai disagi delle sedi. I magistrati di prima nomina sono inviati in Preture di paesi dalla vita impossibile. Le attuali difficoltà edilizie fanno il resto. Accade poi che si evade anche dagli alti gradi della Magistratura per passare all'Avvocatura dello Stato o al Consiglio di Stato dove la carriera è più rapida.

Il problema del personale va dunque riesaminato perchè sia il reclutamento dei giovani, sia le condizioni di carriera, sia il trattamento economico siano tali da poter indurre i migliori ad accedere alla Magistratura.

Brevemente, desidero poi intrattenermi su di un altro argomento, quello relativo alla formazione dei disegni di legge di iniziativa governativa. Mi pare che i difetti in questa materia siano prevalentemente due. Primo: troppe leggi, troppe leggine! Nella passata legislatura sono state proposte ed approvate oltre 2.000 leggi. In questa legislatura, che è appena iniziata, credo siano stati proposti 500 o 600 tra proposte e disegni di legge. Sarebbe desiderabile che per tanti casi particolari non si presentasse un disegno di legge *ad hoc*, ma che si cercasse di riunire le norme giuridiche in testi legislativi meno numerosi e raccogliere poi questi ultimi in testi unici. Una volta si diceva che chi si affidava alla Giustizia sembrava dovesse affogare in un mare di carta bollata, oggi chi si affida alla giustizia affoga anche in un mare di leggi. Si dice che un giorno Carnelutti dicesse ad un suo cliente: « Va bene, mi hai raccontato il fatto. Ma sai tu, per caso, qual'è l'ultima legge che regola questa materia? ». Con ciò volendo evidentemente dire che nel *mare magnum* delle miriadi di leggi che si susseguono e, qualche volta, si contraddicono la ricerca della norma che fa al caso concreto è spesso impresa molto ardua.

Il secondo dei difetti cui ho accennato sta nella eccessività dei richiami in una legge ad altre leggi e decreti. Si inoltra in un vero labirinto chi si accinga a leggere e a studiare una legge! Prima caratteristica di ogni legge deve essere la semplicità e la comprensibilità per tutti. Accade che degli ingenui vadano ad acquistare la *Gazzetta Ufficiale* con la illusione di conoscere il contenuto di una legge. La *Gazzetta Ufficiale*? Ma dovrebbero acquistare la raccolta di tutte le *Gazzette Ufficiali* dal giorno della Costituzione del Regno d'Italia, tanti sono i richiami a catena da una legge all'altra! Se non si ha a disposizione una intera biblioteca, una legge certamente non la si può conoscere. E quel che si dice per i privati cittadini si dice anche per i magistrati. Pensate in quante sperdute Preture di montagna un magistrato non ha a disposizione tutta la raccolta delle leggi e dei decreti del Regno e della Repubblica, sicchè per giudicare ha bisogno di recarsi in località fornite di biblioteca o di eseguire un costoso rifornimento di testi legislativi! Meno leggi, dunque, e più chiare, più intelligibili, di più facile lettura.

Limito a queste brevi considerazioni il mio intervento. Debbo esprimere, a conclusione, la fiducia che l'onorevole Guardasigilli in carica affronterà tutti problemi della legislazione e della giustizia conforme ai desiderî espressi dal Parlamento in questa ampia discussione. Il Parlamento però ha il dovere di fornire di mezzi adeguati l'Amministrazione giudiziaria. Qualcuno, discutendo questo bilancio e stabilendo un raffronto con quello della difesa, ha sostenuto che devono sottrarsi mezzi a quel bilancio e darne di più alle altre branche dell'amministrazione dello Stato. Debbo dissentire da questa impostazione. Saggio criterio e adempimento di dovere di italianità da parte nostra sono quelli di tener conto innanzi tutto dei problemi della difesa. Se si spendono 480 miliardi per la difesa è perchè l'esigenza inderogabile della sicurezza nazionale lo esige. Si potrebbe dire che se il bilancio della Giustizia è stato ridotto di un milardo

e 800 milioni, quello della Difesa di 40 miliardi, il che significa che, in proporzione, la difesa ha subìto un sacrificio maggiore della giustizia. Ma non è con questi argomenti che si deve ragionare. Qui non si tratta di stabilire rapporti tra l'uno e l'altro dicastero secondo criteri di preferenza. Questa mentalità va abbandonata. Ciascun settore ha le sue esigenze o lo sforzo da compiere sta nell'attribuire ad ognuno di essi i mezzi necessari alla sua vita. Una cosa però è bene dire una volta per tutte quanto alle spese per la difesa ed è questa: che la vita civile, il progresso sociale e la stessa giustizia sarebbero nomi vani se i confini della Patria non fossero adeguatamente protetti. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Salari, il quale nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

TOMÈ, *Segretario*:

« Il Senato, consapevole delle gravi difficoltà che con spirito di sacrificio debbono superare gli organi giudiziari e la classe forense per assicurare l'attuazione del diritto a favore del cittadino, considerato che ciò nonostante detta opera risulta spesso inefficace, ritenuto che la causa principale di un tale stato deve ravvisarsi nella non colmabile inadeguatezza degli strumenti esistenti alle esigenze imposte dal vigente Codice di procedura civile, invita il Governo ad adottare con urgenza, ed in attesa di una auspicata riforma del Codice suddetto, i provvedimenti idonei a porre termine ad una situazione che è nociva agli interessi dei privati ed al prestigio della giustizia ».

PRESIDENTE. Il senatore Salari ha facoltà di parlare.

SALARI. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, non è una lieta discussione questa del presente bilancio del Ministero della giustizia. Oratori di ogni parte non si sono infatti limitati a criticarne aspetti secondari o accessori, ma si sono soffermati a lungo sugli aspetti essenziali e fondamentali dello stesso Codice di procedura, sulle leggi di polizia, sulla Corte costituzionale, sulla indipendenza della Magistratura e del Pubblico Ministero, problemi che investono a fondo tutto l'organismo giuridico del nostro Stato. È una cosa poco lieta dicevo ma nello stesso tempo confortevole perchè questo significa che il problema della giustizia è sentito profondamente nella coscienza del popolo italiano e da questa coscienza popolare si riflette nella coscienza di coloro che in quest'Aula il popolo stesso rappresentano. Ma nello stesso tempo pensavo: questo nostro Ministro dalla mente certamente così illuminata, dalla coscienza così adamantina come farà a provvedere a tutti questi problemi piccoli e grandi che sono venuti alla ribalta e per la soluzione dei quali da tutti noi si invoca dal profondo dell'anima una immediata e rapida soluzione? Questo è il problema, questo è l'interrogativo che diventa angoscioso perchè significa che tutto il nostro ordinamento ha delle lacune gravi, perchè significa che tutto il nostro ordinamento scricchiola e certamente non si può pretendere che un Ministro risolva immediatamente tutti questi problemi. Però se lo stato d'animo del popolo italiano è questo, se è già diffusa questa incontentezza, direi, se è già diffusa questa sete di giustizia, questa sete di vedere chiaro, questa sete di vedere realizzata la giustizia a favore di tutti e soprattutto a favore di coloro che hanno minori mezzi per vederla realizzata, se questo problema c'è, in qualche modo bisogna incomiciare a provvedere. Si tratta di stabilire da dove si deve incominciare. Abbiamo sentito qui da alcuni oratori calcare la mano sul problema del Codice di procedura penale, da altri sulle leggi di polizia, altri hanno accennato anche — bontà loro! — al Codice di procedura civile. Da dove bisogna cominciare dunque signor Ministro? A mio parere bisogna cominciare dal Codice di procedura civile perchè esso rappresenta quello strumento che lo Stato offre ai cittadini privati per vedere attuata la legge a loro favore. E il numero di cittadini interessati all'attuazione di questa legge è molto maggiore di quelli che non siano interessati invece all'attuazione del Codice di procedura penale o delle leggi di polizia. Mi si obbietterà certamente che queste leggi riguardano i problemi

fondamentali della libertà dell'individuo mentre quelle di procedura civile non riguardano questi problemi fondamentali. Ma io oppongo immediatamente che la gran massa del nostro popolo è più interessata ai problemi conseguenti ad una rapida ed efficace applicazione della procedura civile che non a quelli del Codice di procedura penale e della legge di polizia. Ha detto il collega Jannuzzi, che mi ha preceduto, a proposito del Codice di procedura civile che si dice che sia fascista, ma che questo non significa niente. Io sono d'accordo fino ad un certo punto con il collega Jannuzzi, non soffrendo di complessi iconoclastici che mi portino a chiedere l'abolizione di tutte le leggi in quel tempo emanate; però è chiaro che ogni ordinamento giuridico è riflesso di visioni politico-filosofiche di un determinato momento storico di ogni popolo. Bisogna quindi vedere se sono codificati i princìpi che riflettono quella determinata filosofia, e se essi siano conciliabili con le idee filosofiche e politiche del regime democratico della nostra Nazione.

Certamente tutti i colleghi hanno letto quanto il 28 ottobre 1940 affermò il Guardasigilli Grandi nella sua relazione al Codice di procedura civile. Ne rileggo qualche passo per ricordarlo a me stesso. Il Guardasigilli Grandi, riferendosi al Codice di procedura afferma: « Esso ha soprattutto la sua ragione storica, nel rinnovato sistema dei rapporti fra gli individui e lo Stato, di cui il processo è espressione singolarmente caratteristica. Ed ha nella rinnovata coscienza giuridica e politica della Nazione, il fondamento delle sue riforme e la garanzia della retta applicazione di esse ». E proseguiva: « Se il Codice del 1865 fu, per ragioni storiche forse neppure avvertite dai suoi autori, espressione di quelle premesse individualistiche che stavano alla base dello stato liberale, il Codice del 1940 vuole essere, con decisa consapevolezza, espressione storica dello stato fascista e corporativo, e soprattutto vuole realizzare quello che la parola del duce ha indicato come mèta della rivoluzione fascista, ecc. ... ».

È chiaro quindi, onorevoli colleghi, che, a fondamento di questo Codice di procedura civile sono stati posti, a suo tempo, dei princìpi che oggi sarebbe ingenuo voler riaffermare in questa Aula, e in antitesi violenta ai quali è sorto questo nuovo regime del popolo italiano. Se questo non può essere posto in dubbio, mi domando come l'onorevole collega che mi ha preceduto possa ritenere tale questione accessoria e sulla quale non valga la pena di soffermarsi. No, onorevoli colleghi, le leggi non sono vestiti che ogni organismo può indossare, sono sostanza viva della civiltà e della vita di un popolo. Non si può pretendere di far vivere questo popolo italiano in un dato regime se addosso gli si tengono ancora gli indumenti di un periodo condannato e rinnegato.

Ma a parte questo, egregi colleghi, la rivoluzione fascista 4 anni dopo dalla conquista del potere avanzava a mezzo del Ministro Rocco un progetto di Codice di procedura civile il quale andò ad aggiungersi ai 20 o 21 che dal 1868 in poi si erano susseguiti; la nostra gloriosa democrazia invece ha di gran lunga superato un analogo periodo di tempo senza riuscire a partorire un topolino. Ma a parte tutto questo, ripeto, io non avrei nemmeno parlato se questo Codice, che ha avuto queste origini, si fosse appalesato strumento efficiente ed efficace in base al quale il nostro popolo potesse raggiungere quella giustizia che è profondamente sentita nell'animo di tutti. E quel che io contesto è l'affermazione da parte di colleghi che il difetto non è nel sistema ma nella deficienza di mezzi, e mi sono convinto che questi colleghi dal 1942 in poi non abbiano più frequentato le aule dei nostri tribunali civili. Perchè se questo fosse avvenuto nessuno di quelli che mi hanno preceduto avrebbe potuto esimersi dall'affermare che l'applicazione di questo Codice, che la realizzazione della giustizia civile rappresenta oggi una vera macchia nell'ordinamento giuridico nazionale.

Onorevoli colleghi, cardine dell'attuale Codice di procedura civile è il giudice istruttore, quel giudice istruttore che fu introdotto nel nostro sistema processuale per realizzare la oralità. Tutti abbiamo le orecchie piene di oralità, anche quelli che ormai hanno dimenticato le belle limpide pagine delle istituzioni di diritto processuale civile del Chiovenda, e tale principio sta ad affermare non solo la prevalente trattazione orale su quella scritta, ma lo svolgimento di tutta l'attività nella udienza e l'immediatezza di rapporti tra il giudice e la

parte, giudice non spettatore passivo del dibattito, ma partecipe attivo al processo.

Sono queste le altisonanti e presuntuose parole scritte nella relazione del Guardasigilli e purtroppo sono queste le presuntuose parole spesso ripetute anche in questa Aula. Ma io vorrei sapere dai colleghi avvocati e magistrati presenti in questa Aula se per una minimissima parte questo giudice istruttore risponde oggi alle esigenze imposte da questo Codice di procedura civile, e vorrei che i colleghi che non sono nè avvocati nè magistrati venissero con me nelle aule dei nostri Tribunali e delle nostre Preture per assistere a degli spettacoli che non esito a qualificare indecorosi.

Oh! le nostre aule giudiziarie! polvere e ragnatele ovunque, tavoli sconnessi e pavimenti impraticabili. È questa la sintesi della nostra situazione in relazione ai locali degli edifici di giustizia. Perchè la realizzazione pratica di questo Codice, che da un punto di vista teorico può anche chiamarsi perfetto, presuppone una disponibilità di mezzi, dal punto di vista dei materiali, ed una ricchezza di strumenti, dal punto di vista del personale, che non sono mai esistite, non esistono e non esisteranno mai. Trovo conferma di ciò nella relazione chiarissima, semplice ma bella del collega Magliano il quale ci ha posto innanzi agli occhi delle cifre che gridano con tutta la loro cruda eloquenza quale sia la situazione in rapporto al personale. Verranno fatti dei concorsi? Certamente, ma la deficienza del personale non si colmerà mai perchè non appena entreranno nella gloriosa nostra Magistratura i vincitori dei nuovi concorsi altre centinaia di magistrati saranno già usciti dal servizio, per cui nuovi vuoti sorgono prima che si colmino sia pure parzialmente quelli precedenti. È un problema che non abbiamo mai potuto risolvere. Ma se anche il Ministro — e gli auguro questa fortuna — potesse colmare l'organico del personale, dei magistrati e dei cancellieri, io domando al Guardasigilli dove questi magistrati andranno a tenere udienza, dove i cancellieri andranno a scrivere i verbali. Non ci sono locali a disposizione in nessun Palazzo di giustizia d'Italia e neanche nelle Preture e nei Tribunali. È inutile quindi illudersi che questo problema possa essere risolto con un semplice decreto che stanzi pur numerosi miliardi per contribuire ai bilanci esausti dei Comuni affinchè le nostre amministrazioni locali facciano gli edifici dove debbono sedere i magistrati. Questo non avverrà mai. Quindi il problema dei locali è assolutamente incolmabile e così pure il problema del personale.

E allora perchè si deve ancora insistere nel sostenere che deve sopravvivere questo Codice di procedura civile se nessuno può contestare che non può essere applicato? Andiamo in un Tribunale qualunque; io vi parlo del mio Tribunale: otto o nove giudici, perchè l'organico di dieci non è mai stato completo, ed oltre mille cause. Ben 875 sentenze pubblicate in un anno. Come si può pretendere che un giudice, al quale toccano cento cause da tenere sul suo piccolo tavolo, nelle nostre piccole stanze, anche se di sconfinata sapienza giuridica, anche se di profondissima preparazione, come si può pretendere che possa opportunamente espletare quella parte centrale del processo che è data dall'assunzione dei dei mezzi di prova? È qui che si verifica la immediatezza, è qui che il giudice guarda il testimone negli occhi e rivolge contestazioni alla parte interrogata. Come si può pretendere che il giudice faccia le sue prove? Non le può fare ed allora le prove vengono espletate dagli avvocati! Non so se a qualcuno di voi sia accaduto quello che è avvenuto a me in un processo civile in cui un cliente che assisteva alla prova si è rifiutato di proseguire nello espletamento della stessa, si è rivolto al suo avvocato ed ha detto: avvocato, pretendo che la prova sia fatta innazi al giudice ed esigo che questa commedia finisca.

Mi dispiace di usare parole forse enfatiche, ma credete che per chi ha un senso alto e profondo della giustizia e per chi vorrebbe, come diceva l'amico Bruna, vedere nel processo civile o penale quasi una rappresentazione liturgica, il vedere la giustizia praticata come io vi ho esposto, rappresenta uno schiaffo di fronte al quale ci si deve ribellare. Signor Ministro, ella interrompendo diceva: chi avrà il coraggio...

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Io ho domandato se avrebbe osato ritornare di colpo al procedimento sommario del 1901.

SALARI. Il problema che io pongo non si può risolvere con una obiezione di questo genere ma con la convinzione netta e profonda che le cose così come sono non possono andare più avanti.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Su questo siamo tutti d'accordo.

SALARI. Prendo atto con piacere della sua dichiarazione. Se il Senato ed il Ministro sono di questo parere, perchè non si dovrebbe trovare il sistema per ovviare a questa situazione? Vi ho detto prima che dal 1868 in poi ben 15 progetti sono stati presentati e questo significa che c'è stata in Italia una permanente insoddisfazione che fa onore alla coscienza profondamente giuridica del popolo italiano, e significa anche che tutti i governi hanno interpretato questa insoddisfazione e hanno studiato e avanzato proposte. Questo problema è stato sempre uno dei più assillanti, che più hanno tormentato la coscienza giuridica del popolo e dei suoi rappresentanti e quindi vorrei augurarmi che questo governo si ponga seriamente all'opera affinchè quest'ansia di giustizia possa trovare principio di accoglimento.

Ma c'è un altro riflesso gravissimo di questo sistema di procedura civile, sulla formazione qualitativa dei giudici e degli avvocati. Quando voi condannate tutti i giudici di un tribunale a sedere dalle 9 alle 14 in Aula giudiziaria, quando condannate tutti gli avvocati a correre da un giudice istruttore all'altro, mi sapete dire quando il giudice e quando l'avvocato possono raccogliersi in sè stessi per risolvere quei tormenti, quei dubbi che nel proprio animo sorgono di fronte a tutti i quesiti che il cliente pone, che la materia da decidere impone? Mi sapete dire quando questi uomini possono trovare un momento di raccoglimento? il giudice che avrà pure la sua famiglia, e avrà altri compiti, l'avvocato che avrà anche la sua famiglia, che avrà i suoi clienti da ricevere ed i problemi quotidiani normali della vita da risolvere, mi sapete dire quando questi due uomini sulle cui spalle grava questa grave responsabilità del processo possono trovare il tempo di affinare le proprie qualità intellettive ed arricchire il proprio patrimonio giuridico seguendo la giurisprudenza, oggi così mutevole, e la dottrina? Vedete quindi che le ripercussioni del permanere di questa situazione sono proprio gravissime. Non sono più rimandabili le soluzioni di questi problemi, bisogna provvedere e provvedere con urgenza.

ZOLI. In che modo?

SALARI. Si interpellino tutti gli Ordini forensi d'Italia, si interpellino tutti i Procuratori generali, si interpelli chi si vuole, anche i professori, se volete, benchè ci abbiano reso un così cattivo servizio dal punto di vista pratico, poichè dal punto di vista teorico questo Codice può anche rappresentare un monumento. Ma a che vale signori un monumento, pur così bello e così puro, se il popolo che ne è destinatario non lo può raggiungere, non lo può toccare perchè vive quasi nel puro empireo delle idee e perchè nessuno è riuscito finora a realizzarlo? E noi tutti protestiamo affinchè questa realizzazione avvenga.

È inutile, cari colleghi, fare leggi teoricamente perfette. Noi che ci proclamiamo eredi della tradizione giuridica romana dovremmo ricordare che la giustizia pretoria era la giustizia a portata di mano di ogni cittadino. I romani, maestri del diritto, non avevano mai posto il processo tra le nuvole ma l'avevano sempre tenuto ben saldo sulla terra a contatto di tutti i cittadini. Eccolo il segreto della sapienza giuridica romana: la giustizia a disposizione del popolo. È inutile fare leggi sia pure orpellate di belle parole, di belle teorie.

Io ho avuto la ventura di iniziare la professione a cavallo tra l'un Codice di procedura civile e l'altro. Ricordo però che quando vigeva quell'attualmente famigerato procedimento sommario, derivato dal progetto Gianturco del 1901, il patrono diligente e consapevole dei suoi doveri (e noi dobbiamo fare le leggi processuali non solo per coloro che si apprestano a violarle ma anche e soprattutto per coloro che le vogliono osservare) aveva la possibilità di raggiungere una immediata giustizia. Con citazione a udienza fissa, e con deposito del fascicolo 4 giorni prima e acquisizione del diritto di spedire la causa in decisione.

Quello potrebbe essere il principio, onorevole Zoli, potrebbe rappresentare il nocciolo di una nuova riforma.

ZOLI. Ma quelli erano casi di decreto di ingiunzione!

SALARI. No, era procedimento sommario.

PRESIDENTE. Non è una contesa personale; sono idee in contrasto. Parlino pacatamente.

SALARI. Non credo sia necessario qui tirare fuori proprio il Codice di procedura civile con il relativo procedimento sommario dei 1901, ma nessuno può contestare l'esattezza di quanto vado affermando.

Comunque mi si voglia scusare se mi sono a lungo soffermato su questo problema, ma ne ho già spiegate le ragioni.

Io sono convinto, onorevole Ministro, come tutti i colleghi ne saranno convinti, che questo bilancio è veramente il bilancio fondamentale dello Stato. Io sono convinto, come tutti lo saranno e forse più di me, che la retta applicazione della giustizia e in particolar modo della giustizia civile, che è la giustizia che chiede il padrone di casa, che chiede colui che ha avuto il campicello invaso, che chiede colui che è stato frodato da un altro amico poco onesto e leale, sia il fondamento di ogni retto e sano ordinamento giuridico. Il nostro popolo è assetato di questa giustizia.

Io formulo a sua eccellenza l'onorevole Guardasigilli l'augurio fraterno e sincero che, nel periodo in cui siederà al Governo, possa almeno avere inizio una riforma ponderata e meditata di questi problemi, affinchè la sete di giustizia del popolo italiano non venga ulteriormente delusa, perchè tale delusione potrebbe avere gravi conseguenze e gravi ripercussioni. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Terracini.

TERRACINI. Purtroppo! (*Ilarità*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Illustre Presidente, le chiedo scusa della esclamazione espressiva che mi è sfuggita poco fa, mentre ella si accingeva a concedermi la parola. Il « purtroppo » che ho sia pure sottovoce pronunciato traduceva il sentimento che da due giorni alberga nel mio animo, ma che mi pare sia comune — finalmente ecco qualcosa di comune a noi tutti — ai pochi senatori che assistono e partecipano a questo dibattito sul bilancio della Giustizia.

Un dibattito di tutto riposo, al quale i pochi presenti partecipano certo con profonda passione — quella passione che poco fa animava il collega senatore Salari — ma sul quale l'assenza dei molti che consapevolmente se ne tengono lontani getta la gelida ombra dell'indifferenza. Un'indifferenza che — mi si perdoni — denuncia una deplorevole ignoranza dell'importanza dei problemi che qui si dibattono.

Consoliamoci, tuttavia, onorevole Presidente, col pensiero che non siamo ancora giunti al punto nel quale ci si era ridotti al tempo regio, che alcuni continuano a definire nostalgicamente bello e mirabile nelle patrie tradizioni. Allora la discussione del bilancio della Giustizia poteva svolgersi, non nel Senato ch'era sempre sbrigativo nei suoi lavori, ma nella stessa Camera dei deputati, nel breve torno di cinque minuti cronometrati. E, consentendomelo il nostro Presidente, desidero per l'appunto, per dare sensazione precisa di che fosse il regime dal quale il popolo italiano lottando fortunatamente si è liberato, dar lettura della breve paginetta in cui è contenuto tutto il dibattito svoltosi 54 anni fa, fra nobili passioni e ardente interesse, intorno al bilancio sul quale oggi io devo parlare. Eccovela:

« PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: " Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1900-1901 ". È aperta la discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole Rovasenda.

« ROVASENDA. Avrei voluto parlare delle riforme che si riferiscono all'ordinamento giudiziario » (onorevole ministro De Pietro, il tema era già attuale allora!) « ma non posso fare a meno di arrendermi all'invito fatto e mi riservo di svolgere le mie proposte nella discussione del bilancio dell'esercizio 1901-1902.

« PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Socci.

« SOCCI. Avrei voluto parlare della solita questione delle signorine che hanno ottenuto la laurea in legge e non possono esercitare la professione di avvocato, ma e per il momento e per la mancanza — senza fare alcun torto all'ottimo mio amico Balenzano — del Ministro, rimando le mie parole alla discussione del bilancio futuro. (*Si ride*).

« BALENZANO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Ministro arriverà tra pochi momenti.

« SOCCI. Non mi pare il momento opportuno (*Si ride*).

« PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallini. (*Non è presente*).

Perde la sua iscrizione. (*Si ride*).

« Ha facoltà di parlare l'onorevole ..... Pipitone.

« ..... Rinuncio.

« PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

« INDELLI. Rinuncio.

« PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti do facoltà di parlare all'onorevole Sottosegretario di Stato. (*Si ride*).

« BALENZANO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono dolentissimo che venga rimandata l'elegante questione che avrebbe sollevato l'onorevole Socci, questione che, ne sono certo, avrebbe interessato vivamente tutti i colleghi. Come questa, rimandiamo a migliore occasione tutte le altre questioni. (*Si ride*).

« PRESIDENTE. Si proceda dunque alla lettura dei capitoli ».

Così la discussione sul bilancio della Giustizia si è svolta e conclusa nel Parlamento italiano nell'anno di grazia 1900. Noi, oggi, parliamo molto di più; ma io temo davvero che il risultato della nostra discussione sarà lo stesso. Tutto verrà rinviato al prossimo esercizio o all'ennesimo prossimo esercizio, sino a quell'esercizio, cioè, nel quale i bilanci di giustizia e gli altri li presenteranno al Parlamento della Repubblica dei Ministri i quali avranno vergogna di seguire, sia pure in nuove forme, le tradizioni che risalgono a 54 anni fa, avvertendo per converso il dovere e l'urgenza di trasformare a fondo la vita, anche politica, del nostro Paese. Per intanto abbiamo la nostra discussione di tutto riposo, e cioè sterile di ogni risultato. Lo hanno detto anche molti oratori di maggioranza governativa, nessuno dei quali ha avuto parole di lodi per l'Amministrazione della giustizia. Molta deferenza personale per l'onorevole Ministro, ma, come è chiaramente balzato fuori dal discorso del senatore Salari, un senso di disperata impotenza sulla questione di fondo che stiamo trattando. E ciò mi pare un po' come quanto nei giorni scorsi è avvenuto presso tutte le Corti di appello della Repubblica, dove i magistrati superiori, parati in ermellino, si sono assisi solennemente sui loro scanni ed il Procuratore generale ha pronunziato un sapientissimo ornato discorso, e poi tutti — magistrati, cancellieri, uscieri, avvocati — sono rientrati nel grigio squallore della loro fatica quotidiana, nella quale l'alta e nobile missione della giustizia viene ridotta alla più trascurata attività dello Stato italiano. Eppure mai come in questi giorni un possente afflato popolare si è levato verso la giustizia ed i suoi sacerdoti! E l'imponente fenomeno di folla del quale siamo tutti testimoni, se anche ha avuto episodi magari non belli e lodevoli, ha dimostrato la profonda insoddisfazione della maggioranza dei cittadini, amaramente delusi per l'estrema difficoltà nel nostro Paese di una vera opera di giustizia.

Onorevoli senatori, vi è una crisi, una pericolosa crisi nell'Amministrazione della giustizia in Italia. Tutti, più o meno apertamente, lo hanno qui detto col suffragio di particolari di dati e di esemplificazioni. Vi sono una crisi strutturale e una crisi funzionale, crisi interdipendenti, che esigono contemporanei e connessi rimedi. E la causa fondamentale della prima, a parer mio, è costituita, come cautamente accennato dal relatore, dalla grave carenza dei quadri della Magistratura.

Da sei anni io prendo regolarmente la parola sul bilancio della Giustizia, e da sei anni io denuncio l'inadeguatezza dei ruoli dell'Amministrazione ai compiti crescenti cui essa deve fare fronte. E tuttavia, lo confesso, non avevo mai supposto, in mancanza di dati pre-

cisi, che i posti scoperti fossero tanto numerosi. Il relatore ci ha fornito ora le cifre certe; e sono strabiliato nell'apprendere che nell'organico, sono vacanti per i magistrati 568 posti, per i cancellieri e segretari giudiziari 650, per gli ufficiali giudiziari ed aiutanti 111 e per gli uscieri 517.

E si grida tanto che urge lottare contro la disoccupazione anche nel campo del lavoro intellettuale! Ebbene, non solo non si allargano i ruoli, ma neanche si coprono i posti che la legge ha dichiarato necessari per la regolare amministrazione della giustizia. Conosco le giustificazioni che si allegano per la carenza dei magistrati. Esse si riassumono nella impossibilità che vi sarebbe di trovare, fra 48 milioni di italiani, un altro migliaio di cittadini che abbiano le attitudini e posseggano le conoscenze necessarie per assurgere alla carica giudiziaria. Orbene, io onoro, io rispetto, io stimo, io apprezzo, io invidio anche le alte virtù del magistrato italiano; ma, vivaddio, mi si consenta di non credere che non vi siano altri mille italiani che le posseggano in egual grado! E quando sento di concorsi a vuoto, falliti per insufficienza di concorrenti o per insufficienza di preparazione nei concorrenti, io non posso non pensare che giuochi qui qualche inconsapevole momento inibitore che nulla ha a che fare con la materialità del concorso. Forse uno spirito chiuso di corpo o di casta e la gelosa difesa delle prerogative che, troppo estese, perderebbero di valore. Certo è che non si può credere che fra le decine di migliaia di giovani che annualmente si addottorano nelle nostre Università in diritto, non ve ne sia qualche centinaio di idonei alle funzioni giudiziarie. A meno che non si voglia ammettere una decadenza intellettuale e morale del nostro popolo.

Che dire, poi, dei vuoti crescenti nei ruoli di cancelliere, di segretario giudiziario, di ufficiale giudiziario, degli aiutanti degli ufficiali giudiziari e degli uscieri? Non si vorrà sostenere, spero, che fra 48 milioni di italiani non si possano trovare 517 modeste e oneste persone, diligenti e zelanti, che abbiano i titoli prescritti e le attitudini occorrenti per bene assolvere il compito, delicato ma non troppo difficile, che è proprio di un usciere! La realtà è che l'Amministrazione della giustizia è sempre stata, ed è tuttora, la cenerentola delle nostre amministrazioni, e che, se essa comunque marcia, è perchè i magistrati non conoscono riposo, i cancellieri non temono fatica e i segretari giudiziari non amano le ferie e la villeggiatura. E poichè la vecchia anchilosata macchina cammina, non si ferma, presto o tardi fa il suo dovere, senza clamore, senza protesta, si fa finta di nulla e non si fa nulla per migliorarla. Infatti, per quanto da alcuni anni la loro insoddisfazione aumenti e l'insofferenza si faccia sentire, i magistrati e i loro collaboratori in definitiva evitano di porsi in aperto contrasto con lo Stato, e cioè col Governo. E i governi si sentono incoraggiati a trascurarli con grave danno e disdoro dell'alta funzione cui sono preposti. Il primo compito che l'onorevole De Pietro dovrebbe affrontare e assolvere è proprio questo. Ma egli non lo affronterà come non lo affrontarono, prima di lui, i ministri Azara e Zoli. E, dirò, non per colpa loro. Zoli, Azara, e anche lei, onorevole De Pietro, fino al giorno precedente al loro ingresso nel Governo, erano infatti convinti che il titolare del Dicastero della giustizia doveva, per bene avviare l'opera di rinvigorimento dell'Amministrazione giudiziaria, curare il completamento e l'allargamento dei suoi quadri. Ma non appena entrato e ingranato nel rigido meccanismo governativo — di questi Governi di oggi — lei, onorevole Ministro, come i suoi predecessori, ha ceduto alla premente ragione politica ed ha rinunciato a fare valere le esigenze, già dichiarate, di una migliore giustizia. Ed ecco accettato questo povero, smilzo, scarno, avaro bilancio che non le permetterà di fare altro che quello che hanno fatto i suoi predecessori, e cioè nulla.

D'altronde sono puri palliativi quelli consigliati da certi colleghi che hanno parlato tra ieri e oggi, come ad esempio la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, che, alla stregua del problema in esame, si risolverebbe nello strappare qualche magistrato dai sereni ozi che gli consentono un po' di studio per trascinarlo in una di quelle Corti dove, come in un girone infernale, i magistrati non hanno requie nè fiato. Con ciò io non nego che la revisione delle circoscrizioni non sia necessaria, ma escludo che essa valga per superare la crisi strutturale dell'Amministrazione della giustizia. Ugual-

mente mi appare come un mero palliativo la suggerita diversa assunzione dei pretori e vice pretori onorari, sia pure se, come un collega ha suggerito con grande serietà, se ne cambiasse il titolo attuale in quello di pretori e vicepretori supplenti.

No, l'Amministrazione della giustizia ha bisogno in primo luogo di essere ampliata, estesa. Anzichè chiuderne le sedi dove non c'è sovraccarico di lavoro, bisogna aprirne di nuove, così che le sue propaggini si estendano ovunque, fino ai più modesti nuclei abitati. E se ciò comporterà necessariamente nuovi stanziamenti di bilancio, ebbene, per un paese che da sette anni vede sorgere ovunque nuovi edifici a scopi militari, ci si dovrà pure decidere un giorno a trovare e spendere i miliardi necessari a costruire Tribunali e Corti, a pagare convenientemente un maggior numero di magistrati, a portare veramente la giustizia in mezzo al popolo!

Fino a quando l'Amministrazione della giustizia resterà questa, con questi ruoli, con i mezzi qui elencati, la lentezza di tutte le procedure giudiziarie sarà inevitabile. Nè sarà riparo nel campo della giustizia civile il ritorno al vecchio Codice di procedura o l'elaborazione di uno nuovo diverso dall'attuale. In quanto al campo penale con qualsiasi Codice di procedura, si continuerà a sapere di imputati che attenderanno il loro giudizio per anni e anni; anche se non si ripeterà di frequente il caso, citato in un libro apparso recentemente, di un imputato, per fortuna a piede libero, che da dodici anni aspetta che sia dibattuta la causa in cui è implicato. La condizione di cose odierne non muterà, una condizione in cui, se gli imputati sono a piede libero, non si ha processo, in media, se non sono trascorsi due anni dall'inizio della procedura e spesso dopo tre o quattro; mentre, se gli imputati sono in custodia preventiva, con beffa della Costituzione e in elusione dei termini pure fissati dalla legge, ogni calcolo è avventato. Sta di fatto che gli stessi governanti avvertono nella loro coscienza l'inutilità di ogni misura diretta a accelerare il ritmo del funzionamento della giustizia, fino a che l'apparato della giustizia non sarà completato, ampliato.

Da quanto ho detto discende una conclusione, la stessa che ho enunciata negli anni passati in sede di esame di questo bilancio: la situazione è lamentevole perchè le norme della Costituzione non sono state realizzate. Infatti la insoddisfazione cronica nella quale lavorano i magistrati è un elemento che contribuisce al rallentamento dell'attività della Amministrazione giudiziaria. Non si può pretendere che dei cittadini, cui metodicamente e pervicacemente si misconosce un diritto loro riconosciuto dalla legge fondamentale dello Stato, facciano il loro dovere e lo facciano con quell'affannoso zelo che potrebbe forse favorire lo smaltimento dell'immenso carico degli affari! Assicurate alla Magistratura l'indipendenza, rendendola così pienamente responsabile del suo compito, e una notevole spinta sarà data al superamento della crisi funzionale dell'Amministrazione della giustizia.

E sorge il problema se esistano oggi interferenze dell'esecutivo nell'attività della Magistratura. Il problema si pone proprio perchè non si sono adempiute le prescrizioni costituzionali relative alla formazione del Consiglio superiore della Magistratura. Ebbene, io voglio dire nettamente e chiaramente che in Italia tutto è predisposto per permettere all'esecutivo di interferire nell'attività della Amministrazione della giustizia. Due anni fa un collega nostro, che godeva in quest'Aula di una unanime simpatia che ancora oggi perdura, l'onorevole Conti, in uno di quei suoi brillanti discorsi che di solito improvvisava appunto perchè l'improvvisazione germoglia da una verità interiore fortemente sentita, diceva: « Noi sappiamo delle circolari partite a decine dagli uffici ministeriali, delle missive spedite perchè quel processo si fermasse o quell'altro andasse avanti. Sappiamo benissimo che c'è stata una telefonata, che c'è stato l'intervento di quel pezzo grosso o di quell'altro. E così tutta la storia della Magistratura italiana è una storia di influenza dei poteri politici sui magistrati. Vi è quasi una abitudine, vi è anzi l'abitudine dell'influenza ». E quando ho constatato che questo brano di un sintomatico discorso parlamentare è stato ripreso nel libro di memorie di un alto magistrato, oggi a riposo, ma che andando a riposo non ha certo abbandonato l'alto senso di dignità che è proprio del corpo al quale aveva appartenuto per quarant'anni, quando ho riletto questo brano nel volume recentemente pubblicato dal Presidente

onorario Peretti Griva, non ho potuto non dirmi che l'autore ha voluto suffragare così con la sua testimonianza la fondatezza della denuncia del senatore Conti.

Ma è lo stesso magistrato che, con parole proprie, ha parlato: « dei rigidi, autoritari provvedimenti di destinazione dei magistrati passibili di trasferimento, attuati con disciplina militaresca e scarso senso di umana comprensione, nonchè del fatto che non si tengono in alcun conto per lo più gli avvisi dei capi delle Corti... ». E, più significativamente ancora, ha scritto: « I ripetuti tentativi di invadenza a questo proposito stanno a dimostrare ben chiaramente quanta poca intenzione vi sia da parte del potere esecutivo di rinunciare all'ingerenza, e spiega la lunga meditata procrastinazione dell'attuazione del Consiglio superiore della Magistratura ». E poi: « Non è detto che il Ministro guardasigilli intervenga solo direttamente negli affari giurisdizionali, con circolari, con richieste e sollecitazioni o autorevoli consigli indirizzati a magistrati singoli o a collegi o ai capi, a questi ultimi per l'opportuna diramazione agli interessati. No, perchè talora l'ingerenza si manifesta in forma alquanto ambigua, apparentemente corretta, ma in sostanza gravemente incostituzionale, in quanto diretta, per buon intenditore, a far conoscere ed apprezzare l'alto avviso del Ministro in casi sui quali il giudizio del magistrato dovrebbe essere lasciato assolutamente libero ».

Parole, ripeto, di un alto magistrato, il quale certamente non le avrebbe usate se non avesse il modo di documentare largamente le proprie asserzioni.

D'altra parte, con l'attuale ordinamento giudiziario che rimette interamente al Ministro la carriera del magistrato, come credere che il Ministro, con le migliori intenzioni, non si avvalga del suo potere per impedire che l'amministrazione della giustizia devii dai binari che egli ritiene necessari alla sua azione politica? Il senatore Piola, di parte governativa, ce lo ha dichiarato ieri molto apertamente. Egli ha parlato addirittura di una necessità politica dell'amministrazione della giustizia — di politica sociale, sottolineò — che sarebbe necessariamente rimessa alla competenza del Ministro! Ma valgano i fatti. Si sa che per la prima entrata in carriera del magistrato decide una Commissione giudicatrice che è nominata dal Ministro; si sa che, per il suo passaggio ad aggiunto giudiziario, la Commissione giudicante è una volta ancora nominata dal Ministro; si sa che la prima assegnazione di sede e tutte le assegnazioni successive conseguenti a promozioni sono fatte dal Ministro. Si sa che nel concorso per titoli e scrutinio, che dopo 16 anni di carriera decide della promozione a consigliere di Corte d'appello, la Commissione ancora sempre è nominata dal Ministro. E si sa che il vaglio per il passaggio al grado di consigliere di Cassazione è esercitato da una Commissione nominata dal Ministro. Sino a questo punto comunque il Ministro non provvede direttamente di persona, ma si limita a nominare i Commissari. Ma a partire dal terzo grado è addirittura il Ministro, anzi il Governo, che decide in persona prima dei magistrati. E come ci stupiremmo noi se i magistrati — uomini anche essi, con oneste ambizioni anche essi — presi in questo ingranaggio, cercassero di entrare un pochettino nel favore di quei potenti ai quali è rimessa ogni decisione sul loro avvenire, sulle loro sorti, sulla loro fortuna? Fino a che questo sistema di promozioni, da cui dipende la carriera giudiziaria, resterà in vigore, l'esecutivo avrà sulla Magistratura un potere indiscusso, e di esso si avvarrà ogni volta che ne avverta la necessità.

La autonomia del potere giudiziario si può raggiungere solo con la creazione del Consiglio superiore della Magistratura che, nelle recenti cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario presso le varie Corti d'appello della Repubblica, unanimemente è stata richiesta da tutti i procuratori generali nei loro discorsi d'occasione. (*Cenni di approvazione del Ministro di grazia e giustizia*). Onorevole De Pietro, io mi rallieto al cenno benevolo e convinto che ella fa al mio indirizzo in questo momento. Ma, ahi noi! anche l'onorevole Azara alcuni mesi or sono ce lo prodigò quel cenno dalla stessa poltrona e con lo stesso atteggiamento; ed anche il senatore Zoli per due anni, il tempo, mi pare, che fu Guardasigilli, scuoteva così il capo ogni qualvolta ci sentiva parlare del Consiglio superiore della Magistratura. Ora ella non è un mago, onorevole De Pietro...

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Se mi date tempo lo faremo, lo faremo.

TERRACINI. È opportuno far echeggiare in quest'Aula le parole con le quali gli alti magistrati che ho or ora richiamato, hanno affermato in maniera precisa la rivendicazione del diritto della loro autonomia. E sentiamo per primo il Procuratore generale della Corte d'appello di Napoli, Siracusa. Confessione di un illuso, potremmo intitolare il brano. La senta, onorevole Ministro: « Nel mio discorso inaugurale dell'anno giudiziario 1949 così mi esprimevo: l'anno giudiziario testè sorto vedrà tradurre via via in leggi, che confidiamo pratiche e chiare come è nella nostra tradizione, i princìpi consacrati nella nuova carta fondamentale dello Stato, e concretare l'edificio costituzionale dello Stato con la Corte Costituzionale e l'ordinamento della Magistratura dalla detta carta costituito con autonomia e indipendenza da ogni altro potere, soggetta sultato alla legge e autogovernata dal Consiglio superiore della Magistratura. Purtroppo il mio vaticinio non si è avverato perchè ormai, a più di sei anni dall'entrata in vigore della nuova Costituzione, non abbiamo ancora nè Corte Costituzionale nè Consiglio superiore della Magistratura ».

E il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano, Giudice, così si è espresso: « Anzitutto eleviamo un pensiero devoto e riverente al Presidente della Repubblica che per noi magistrati è anche il Presidente del Consiglio superiore della Magistratura, la cui attuazione è la nostra più alta e tenace aspirazione. In verità tale Consiglio, come d'altronde tutti gli istituti e le riforme legislative delle disposizioni programmatiche della Costituzione, si sarebbe dovuto attuarlo entro il primo anno della legislatura repubblicana, o tutto al più entro la prima legislatura. Esitazioni, perplessità, tergiversazioni lo impedirono; e perciò noi magistrati, per i quali la leale osservanza di tutte leggi dello Stato è il dovere fondamentale, siamo rimasti delusi a cagione della mancata osservanza delle norme costituzionali che ci riguardano. Delusi, ma non rassegnati. Ed è ovvio che la Costituzione non può rimanere all'infinito un'accolta di princìpi programmatici senza rispondenza nella legislazione. Mancherebbe il contenuto giuridico e perderebbe completamente di valore ».

E un altro Procuratore generale, quello presso la Corte di appello di Cagliari, Chieppa, dice: « L'attuazione delle norme della Costituzione sul potere giudiziario e quindi sul Consiglio superiore della Magistratura costituisce ormai, a sei anni dalla loro entrata in vigore, non solo un dovere che deriva dalla legge, ma anche una esigenza di serietà e di probità politica ».

E il Procuratore generale della Corte di appello di Bari, Morgavallo, dichiara: « Noi magistrati siamo sempre in attesa dell'attuazione sollecita della norma della Costituzione sull'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario, la cui chiave di volta è nell'istituzione del Consiglio superiore ».

E potrei citarne ancora numerose di simili dichiarazioni. Ma penso che l'onorevole Ministro abbia già preso visione dei testi completi dei discorsi pronunciati presso le varie Corti d'appello che le contengono. Ora forse qualcuno meraviglierà che quei discorsi siano ripresi proprio da noi, della estrema sinistra ...

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Non me ne meraviglio affatto.

TERRACINI. ... che ancora una volta ci facciamo portatori delle esigenze più sincere in relazione all'obbligo morale e politico della realizzazione della Costituzione repubblicana. Ma noi constatiamo lealmente che i magistrati, rivendicando quanto la Costituzione ad essi ha riconosciuto, non solo soddisfano all'imperativo della loro coscienza la quale non può oltre ammettere che la legge fondamentale non sia osservata, ma giustamente si dànno cura di premunirsi contro i sospetti dei quali sono fatti bersaglio, e non potranno non continuare ad esserlo, da parte della pubblica opinione ogni qual volta si verificano o si verificheranno episodi giudiziari che deludano, umiliino e scoraggino, gli italiani nella loro insopprimibile sete di giustizia. Io mi chiedo anzi se, da sette anni sottraendosi al loro dovere politico e morale di realizzare in questa parte la Costituzione, i nostri governanti non vogliano appunto conservare a propria difesa uno schermo che, attirando su di sè il pubblico

sospetto, devii da loro i colpi che altrimenti li raggiungerebbero.

Ma è comprensibile che i magistrati italiani non siano più disposti a rendere questo servizio agli uomini di governo, e che il recente scandalo Montesi-Muto li abbia sospinti a pronunciarsi con unanime recisione sull'intollerabilità di una situazione cui è tempo che si ponga fine.

Ieri è stato letto in quest'Aula e su questo argomento l'ordine del giorno votato dai magistrati di Milano. Mi si consenta di leggere oggi l'ordine del giorno dei magistrati veneziani, che suona ancora più chiaro di quello pur già molto esplicito dei magistrati milanesi. Eccolo: « L'Associazione nazionale magistrati, rilevata l'atmosfera di sfiducia e di disorientamento dell'opinione pubblica nei confronti dell'operato della Magistratura, creatosi a seguito delle note vicende giudiziarie; considerato che in tale atmosfera viene dalla opinione pubblica insinuato il sospetto che all'operato della Magistratura non siano estranee interferenze di carattere politico o comunque collegantesi al potere esecutivo; ritenuto che tale crisi di sfiducia, che scuote le basi stesse dell'ordinamento democratico, trae forza e motivo di giustificazione dalla mancata attuazione delle norme costituzionali che garantiscono l'autonomia del potere giudiziario; denuncia come non più tollerabile, perchè lesivo dell'ordine costituito, del diritto alla giustizia del cittadino e del prestigio della Magistratura, l'attuale stato di carenza costituzionale, e chiede che il Governo e il Parlamento, nell'àmbito delle rispettive attribuzioni, provvedano all'immediata attuazione legislativa dei princìpi costituzionali che sanciscono l'autonomia del potere giudiziario ». Queste parole, ferme e dignitose, noi le poniamo sul piatto della bilancia nel quale da tempo si accumulano le espressioni di volontà di milioni e milioni di cittadini italiani e cui, sull'altro piatto fa da contrappeso il diniego pervicace dei governanti, nella speranza che finalmente la legge prevalga contro gli interessi dei suoi negatori.

A rompere gl'indugi, e forti ormai della espressa adesione della prima parte in causa, noi stessi comunque prenderemo l'iniziativa della presentazione al Senato di un disegno di legge per la creazione del Consiglio superiore della Magistratura. Nel fare ciò ci limiteremo a riprendere senza alcun mutamento il testo presentato nel corso dell'ultima legislatura dall'onorevole Conti, il quale, a sua volta, riproduceva il progetto che era stato redatto da un Comitato formato di altissimi magistrati, di preclari maestri, di valentissimi professionisti e di pochi uomini politici rappresentanti di tutti i gruppi del Parlamento italiano. Noi faremo nostro questo disegno di legge, e poi seguiremo attentamente lo svolgimento della procedura del suo esame secondo le norme del Regolamento del Senato, così che entro due mesi dalla sua presentazione, esso venga in Aula per la discussione. Io dico tutto questo, affinchè, ove l'onorevole Ministro intendesse a sua volta di prendere l'iniziativa, lo possa fare in cognizione di causa.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Stia tranquillo!

TERRACINI. La garanzia costituzionale dell'indipendenza della Magistratura non esclude l'esistenza dignitosa ed una utile funzione del Ministro della giustizia. Sono i dubbi circa la conciliabilità dei due organismi che hanno consigliato i Ministri a prorogare continuamente l'assolvimento del dovere costituzionale nei confronti della Magistratura. Ebbene, bisogna porre fine alle esitazioni.

Si esamini, si discuta, si voti il disegno di legge sul Consiglio superiore, e si dia nascita a questo. Poi si vedrà. Nulla vi è, nell'opera legislativa, di immodificabile, di non migliorabile. Nel suo funzionamento il creato Consiglio, come ogni altra istituzione, mostrerà i suoi eventuali difetti, le sue lacune e a queste si porrà riparo, e quelli saranno corretti. Ma dopo sette anni di attesa, non solo dei magistrati ma di tutti i cittadini, non v'è più tempo da perdere. Ma neanche la creazione del Consiglio superiore della Magistratura sarà sufficiente a sanare la crisi dell'Amministrazione della giustizia se, contemporaneamente, non si provvede a dare esecuzione anche all'articolo 109 della Costituzione. Parlo della diretta sottoposizione all'autorità giudiziaria della polizia giudiziaria.

Sono usciti in questi tempi dei libri interessanti e ponderati intorno ai problemi che attengono all'Amministrazione della giustizia; e in uno di questi, che già citai in una recente discussione, intitolato: « Il processo alla giustizia » e scritto da Battaglia si legge: « La Polizia, così come è inquadrata, è soggetta al potere esecutivo e più particolarmente al Ministro dell'interno. Ora se questo intende porre degli intralci al perseguimento di un reo o all'accertamento comunque del reato, ha il potere assoluto di imporsi agli agenti di pubblica sicurezza; e se sorge un conflitto nel perseguimento di un reo o di un reato tra il magistrato e il Ministro dell'interno non può essere che il primo ad aver la peggio ». Nello stesso senso si è espresso recentemente il Procuratore generale della Corte di appello di Cagliari nel già citato discorso tenuto in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, ammonendo che, allo stato degli ordinamenti in vigore, di fronte a qualche sintomo di invadenza da una parte e a qualche inerte acquiescenza dall'altra, giovava ricordare a ciascuno il limite dei propri diritti e l'àmbito dei propri doveri. Il Procuratore generale Chieppa sa sfumare le espressioni, e trova termini che dicano e non colpiscano. « Qualche sintomo di invadenza » e « qualche inerte acquiescenza »!

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Lei conosce la mia circolare?

TERRACINI. La conosco ma, onorevole Ministro, le circolari non sono rimedi sufficienti alla gravità del male. La situazione che si è creata in Italia, in anni ed anni di metodica violazione delle stesse norme di legge e degli stessi Codici, richiede misure sollecite e radicali.

Proprio in questi giorni, onorevole Ministro di grazia e giustizia, e proprio a Roma, tutti hanno potuto convincersi, per fatti di conoscenza pubblica, come la sua circolare non riesca ad impedire alla Polizia di invadere il campo riservato all'autorità giudiziaria, e come troppi magistrati tollerino questa invadenza. (*Interruzione del Ministro di grazia e giustizia*). Ma, senza riecheggiare nell'Aula, gli scandali in atto — io ho qui sott'occhio, un'estratto della sentenza resa in un processo che ha fatto, tempo fa, grande rumore nel nostro Paese — sentenza che, per ragioni non misteriose, venne presto seppellita nel silenzio. Mi riferisco alla sentenza della Corte di assise di Viterbo nel processo per la strage di Portella della Ginestra.

Se leggo al Senato questo brano è per dare al Senato una precisa e incontestabile riprova della temerarietà con la quale le autorità di polizia manomettano oggi la legge, si sovrappongano all'autorità giudiziaria, violino i diritti dei cittadini.

Si fa gran chiasso sulla scoperta collusione fra un direttore generale della polizia e un emerito avventuriero; ma collusioni ben più atroci sono denunciate dalla sentenza di Viterbo fra alti funzionari di polizia e briganti; gente posta al bando dalla legge, assassini condannati all'ergastolo e perseguiti da più mandati di cattura. Udite:

« L'Ispettore generale di pubblica sicurezza, Verdiani, malgrado non dovesse più occuparsi del bandito Giuliano, continuò ad occuparsene iniziando e mantenendo con costui una corrispondenza epistolare attraverso il capo mafioso Ignazio Miceli, ricevendo in casa propria a Roma il mafioso nipote Nino Miceli, nonchè il capo della mafia Domenico Alvaro, ricevendo un memoriale che il capo della banda scrisse intorno al delitto di Portella della Ginestra, quando già il procedimento penale per tale fatto aveva avuto il suo primo inizio avanti alla Corte di assise di Viterbo, e trasmettendolo al Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo Emanuele Pili, ma non presso la Corte ma al suo indirizzo privato. E si ebbe ancora qualche cosa di più interessante. L'ispettore Verdiani non esitò ad aver rapporti col capo della mafia di Monreale (che si apprende attraverso una pubblicazione essere la più importante delle mafie siciliane) Ignazio Miceli ed anche con lo stesso Giuliano, con cui si incontrò nella casetta campestre... » (quante Capocotta in Italia) « ... di un sospetto appartenente alla mafia, in territorio di Castelvetrano, alla presenza di Gaspare Pisciotta, luogotenente del capo, nonchè di quel mafioso Miceli, consumando un panettone che egli (il Verdiani) aveva portato per la lieta e straor-

dinaria occasione » (sono i giudici di Viterbo che dicono così) « e che innaffiò con il dono di due diverse qualità di liquori che egli stesso aveva portato nell'automobile con cui Giuliano mandò a rilevarlo in un albergo di Marsala. Ed il convegno notturno si concluse con la raccomandazione fatta al capo banda e al suo luogotenente di essere bravi e buoni figlioli, perchè esso si sarebbe adoperato presso il Procuratore generale di Palermo onde la madre di Giuliano fosse ammessa alla libertà provvisoria » (questo vale per le interferenze della Polizia nelle funzioni della Magistratura).

« E l'attività del Verdiani non cessa qui » prosegue la sentenza. « Qualche giorno prima attraverso un quasi mafioso, il "marocco", pervenne o doveva pervenire a Giuliano una lettera con cui lo si metteva in guardia facendogli intendere che Gaspare Pisciotta era entrato agli ordini del colonnello Luca e operava per costui ».

E continuando a descrivere altre gravissime collusioni tra alti funzionari di polizia e Giuliano e collaboratori di Giuliano, la sentenza sottolinea che a carico di questi ultimi l'autorità giudiziaria aveva emesso numerosi mandati di cattura, che avrebbero dovuto essere eseguiti proprio da questi funzionari di polizia. Ma la sentenza di Viterbo non denuncia soltanto le criminose collusioni tra la Polizia e Giuliano. Essa parla infatti anche di quelle altrettanto gravi verificatesi tra Giuliano e certi ufficiali dei carabinieri, fra i quali il colonnello Luca e il capitano Perenze.

« Erano riusciti costoro — dice la sentenza — coadiuvati dai militari dell'Arma al loro comando, a ridurre di molto il numero dei componenti della banda Giuliano. Questa residuava nell'aprile del 1950 solo di monconi e restavano allo stato di libertà il capo, il suo luogotenente Gaspare Pisciotta e qualche altro come Salvatore Passatempo. Anche contro il luogotenente di Salvatore Giuliano, non meno terribile di lui, erano stati emessi dal Comando delle forze di repressione del banditismo non pochi mandati di cattura. Al fuorilegge Gaspare Pisciotta fu possibile avere abboccamenti con il colonnello Luca ed iniziare trattative ed ottenere due tesserini che gli consentivano di attraversare liberamente il territorio dell'Isola portando armi automatiche, di ottenere un certificato di benemerenza, quando, non bisogna dimenticarlo, ad opera dei banditi di Giuliano, tra cui Pisciotta, erano caduti diversi militari dell'Arma in obbedienza al proprio dovere e in osservanza del proprio giuramento.

« E fu possibile al Pisciotta, in epoca successiva alla morte di Giuliano, di essere accolto come ospite, sia pure sotto la continua vigilanza da parte di un carabiniere, nell'appartamento occupato a Palermo dal capitano dei carabinieri Perenze; di essere accompagnato in vari esercizi commerciali per acquistare dei tessuti e in un gabinetto radiologico dove il pagamento delle lastre fu effettuato con denaro dello Stato; e di essere restituito allo stato di libertà in cui restò fino a quando agenti della Questura di Palermo non riuscirono a catturarlo. Il generale Luca affermò che offrì a Pisciotta un passaporto per emigrare e anche la cosiddetta taglia che il Ministro dell'interno aveva posto su Giuliano ».

Ma la sentenza di Viterbo non bolla soltanto dei funzionari di polizia e degli ufficiali dei carabinieri. Onorevole Ministro, senta che cosa scrivono i giudici onesti di Viterbo: « Onde questa, che è una decisione di un organo giurisdizionale, che deve avere solo la costante finalità di essere quanto più possibile obiettivo, non appaia neppure ispirata a quel che potrebbe essere uno spirito di casta, dopo aver ricordato i fatti avanti enunciati, non può, non deve non fare menzione di un altro fatto anche esso eccezionale. Giuliano ebbe rapporti, oltre che con funzionari di pubblica sicurezza, anche con un magistrato, precisamente con chi era a capo della Procura generale presso la Corte di appello di Palermo, Emanuele Pili. In dibattimento l'ispettore Verdiani esibì l'originale a lui inviato dal capo della banda in cui si legge: "Se lei riconosce che sia necessario farlo sentire anche a sua eccellenza Pili, può dirglielo; e se vuole parlarmi personalmente sono disposto" e l'estensore commenta: egli, il bandito! "incontrarmi di nuovo con lui. Mi farebbe piacere perchè mi sarebbe di gran conforto" ».

Onorevole Ministro, quando io parlavo di una crisi nella amministrazione della giustizia italiana, forse ella non pensava che il male fosse già giunto a tal punto da coinvolgere in

un episodio così grave ed eccezionale addirittura un altissimo magistrato.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Se legge quella sentenza per me può risparmiarsi il fiato perchè la conosco da molto tempo. (*Interruzioni dalla sinistra*).

TERRACINI. Lei, onorevole Ministro, evidentemente ritiene che un episodio così sconcio, che purtroppo chiama direttamente in causa il buon nome dell'amministrazione della giustizia italiana non dovrebbe trovare eco nel Parlamento della Repubblica. E mi invita a risparmiare il fiato con lo stesso animo con cui in questi giorni si invitano i giornali di opposizione a risparmiare il piombo e l'inchiostro che servono a svelare altri sconci della vita pubblica nazionale. Io penso invece che il popolo deve conoscere ogni cosa se si vogliano prendere davvero dei provvedimenti capaci di impedire che l'avvenuto si ripeta. Ma chi desidera conservare nella ignoranza le masse mira semplicemente ad eluderne la pressione e l'insistenza per misure idonee a rendere impossibile il ripetersi dei denunciati episodi.

Ma io desideravo chiedere che cosa ha mai fatto l'autorità giudiziaria dinanzi alla denunzia aperta, esplicita, solenne, fatta dai magistrati di Viterbo per dei fatti che sostanziano dei gravissimi reati secondo il Codice italiano? Nei giorni scorsi si è saputo che a Palermo finalmente è stata introdotta una istruzione formale nei confronti dei nominati Verdiani, Pisciotta e Perenze. Ma due di questi imputati sono fortunatamente morti e cioè, non possono più parlare; e c'è da giurare che il sopravissuto è troppo interessato per dire anche solo una parola. Ebbene io chiedo: chi, che cosa ha agito così da ottenere che trascorressero tanti anni prima che l'azione giudiziaria si ponesse in moto? Si è atteso che le tracce e le documentazioni fossero fatte scomparire e scomparissero da sè, per l'usura naturale del tempo, prima che la Magistratura prendesse nelle sue mani lo scandaloso affare per cavarne fuori la verità! La sentenza di Viterbo è del 1951; e solo nel 1954 la denuncia in essa contenuta ha stimolato l'indagine giudiziaria. Ma io penso che non alla volontà dell'autorità giudiziaria ma alle interferenze alle pressioni su di questa dell'Esecutivo risale la colpa di ciò; come sono convinto che il Procuratore generale Pili, conducendosi nel modo stravagante che la sentenza mette in rilievo, ha ubbidito alla suggestione dell'Esecutivo. Non per nulla, al concludersi delle tragiche vicende siciliane, il Governo elargì elogi e promozioni a tutti coloro che gli erano stati strumenti servizievoli nell'impresa! L'onorevole Ministro si stupisce che io chieda a lui conto di queste enormità. Ma a chi potrei rivolgermi se non a lei che sta oggi dinanzi a noi? D'altronde del procedimento giudiziario, sia pure tardivamente iniziato, contro i defunti Pisciotta e Verdiani e contro il vivente Perenze, e di quell'altro, non ancora introdotto ma che l'opinione pubblica reclama, contro l'ispettore generale di pubblica sicurezza Messana, e contro il già colonnello ed oggi generale Luca, ambedue indicati espressamente dai giudici di Viterbo come colpevoli di collusione in gravi reati con un brigante condannato all'ergastolo, a chi mai potrei meglio parlarne che non al Ministro della giustizia? Il Procuratore generale di Cagliari, nel suo discorso inaugurale dell'anno giudiziario ha delicatamente parlato di « inerte acquiescenza » della Magistratura nei confronti « dell'invadenza » del potere esecutivo. Ebbene, la Magistratura non potrà mai esonerarsi da simili acquiescenze fino a che non sarà libera dalla dipendenza dal potere esecutivo. Date l'indipendenza alla Magistratura se volete che i fatti deprecati non si ripetano!

Si vogliono altri esempi? Io non dubito che se il procedimento a carico dei militi della benemerita che a Mazzara del Vallo, il 3 aprile 1949, uccisero un povero contadino, Francesco La Rosa, che avevano invitato nella loro caserma per essere interrogato intorno ad un reato verificatosi nel luogo, non è ancora stato definito e portato dinanzi ai giudici, ciò si deve non al lento procedere della Magistratura, ma agli intralci ed alle illecite intromissioni del Ministero dell'interno. Ma noi conosciamo soltanto i grandi casi di turbativa dell'azione della giustizia, quelli che suscitano clamore e scandalo. I minori innumeri, che si verificano ogni giorno, e specialmente nell'Italia meridionale, ci sfuggono. Ma anche per essi occor-

rono urgenti, acconci rimedi. Anche a loro riparo bisogna finalmente provvedere a dare garanzie per l'indipendenza del potere giudiziario.

Onorevole Ministro, ella mi ha ricordato la sua circolare, che venne assai apprezzata. Ma, me lo lasci dire, essa ha lasciato il tempo che aveva trovato. Qui stesso, a Roma, dove un caso giudiziario clamoroso sta da alcune settimane agitando le coscienze e suscitando curiosità lecite e malsane. Se vi era occasione per misurare l'efficacia della sua circolare questa sarebbe stata per l'appunto la migliore. Ebbene, secondo i giornali stamani è giunta a Roma dal Lussemburgo una persona della quale fino ad ora non si era ancora fatto il nome e che si dice porterebbe all'autorità giudiziaria informazioni di grande interesse per l'istruttoria formale finalmente aperta sulla scomparsa della Montesi. È un tale Pierotti, il quale, giunto ieri alle ore tredici e mezza al campo di Ciampino, vi venne trattenuto, con un fermo, non dichiarato ma di fatto, fino alle ore 19, sebbene egli volesse recarsi in città presso dei parenti. Prelevato poi da alcuni agenti di pubblica sicurezza fu accompagnato in Questura, e qui fu sottoposto a un lungo interrogatorio da parte del Questore. Ora il Codice di procedura penale, agli articoli 219 e seguenti, stabilisce che quando le indagini siano state assunte dal magistrato, gli organi di polizia devono agire soltanto dietro sua autorizzazione ed a sua richiesta. E mi rifiuto di credere che, dopo quanto era stato scritto e dichiarato da tutte le parti a commento dei metodi seguìti nel processo Muto, mi rifiuto di credere che il magistrato investito della istruttoria Montesi abbia richiesto al Questore di Roma di provvedere al primo interrogatorio di questo testimonio.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Il Questore non lo può neanche fare. (*Commenti ed interruzioni dalla sinistra*). La ringrazio di avermi segnalato questo caso. (*Proteste dalla sinistra*).

Voce dalla sinistra. Ma se è scritto su tutti i giornali.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Lasciatemi parlare, è questione di cortesia. Se lei, onorevole Terracini, mi ha fatto l'onore di prendere cognizione della mia circolare sa che ho ricordato che i Questori non sono ufficiali di polizia giudiziaria.

PASQUALI. Ne prenda nota e ci dica come reagirà il Questore.

TERRACINI. Sarà inoltre interessante per tutti l'apprendere che cosa l'autorità giudiziaria di Roma farà nei confronti del Questore anche a proposito del fermo e dell'internamento in manicomio di un altro testimone citato a comparire nel processo Muto. Parlo di quel tale Francimei che, cittadino italiano e quindi tutelato dalla legge italiana, venne rinchiuso per ordine dell'autorità di pubblica sicurezza per otto giorni in uno ospedale psichiatrico dal quale venne rilasciato con un certificato medico che lo dichiarava pienamente sano di corpo e di spirito. È stato questo un vero sequestro di persona, disposto ed eseguito per lo svolgimento ordinato di un processo.

Ora, che io sappia, fino a questo momento nessun ufficio giudiziario si è commosso e mosso per questo reato, ha preso un qualche provvedimento, ha mostrato di interessarsi della questione. Ma v'è dell'altro: il Francimei, dopo aver subìto questa intollerabile offesa alla sua libertà personale è stato allontanato da Roma con foglio di via obbligatorio, ciò evidentemente per impedirgli di provvedere opportunamente alla tutela dei suoi diritti.

Risulta da quanto ho esposto che, se non vi è dubbio che la manomissione delle prerogative dell'Autorità giudiziaria è sempre di iniziativa del potere esecutivo, e per essere più precisi dell'Autorità di polizia e cioè del Ministro degli interni, è altrettanto vero che purtroppo da parte dell'Autorità giudiziaria non si tenta mai di reagire, di rientrare in possesso dei propri poteri usurpati. Si è cioè creata una consuetudine, un assuefamento, per cui questo illecito è accettato sia nei grandi come nei minori episodi.

A grandi linee si può affermare che mentre gli articoli 176 e seguenti del Codice di procedura penale stabiliscono che la Polizia può interrogare, fare ricognizioni e confronti, perquisizioni e sequestri solo in flagranza di reato

e quando vi sia urgenza di raccogliere prove che altrimenti andrebbero disperse, di fatto la Polizia procede sempre e metodicamente ad interrogatori, ricognizioni, confronti, perquisizioni e sequestri, e l'Autorità giudiziaria ratifica sempre ognuno di questi atti compiuti in violazione di legge.

Siccome poi la Polizia, secondo il Codice, proprio perchè autorizzata a questi atti giudiziari soltanto in caso di urgenza e per raccogliere prove che andrebbero altrimenti disperse, è esonerata dall'osservanza di tutte le forme prescritte, per questi stessi atti, all'Autorità giudiziaria, di fatto essa nel compierli anche quando urgenza non vi sia, vi provvede sempre senza osservare le forme d'obbligo per il magistrato. Così procedendo ad un confronto, mai in una questura ci si cura di presentare il soggetto fra altre due persone che abbiano con lui qualche somiglianza. Ma ricorrendosi ai metodi più balordi e temerari di ricognizione non ci si tratterrà, dandone financo atto di presentare il soggetto al ricognitore attraverso il buco della serratura o dall'alto di un balcone. E purtroppo la Magistratura accetta sempre per valido un tale procedimento compiuto in violazione di legge.

D'altra parte è noto che per l'articolo 181 del Codice di procedura penale il giudice non può ricevere, a pena di nullità, dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, notizie avute da persone i cui nomi essi non ritengano di dover manifestare. Si tratta della mala genia dei confidenti e provocatori. Ma è altrettanto noto che la Polizia nei suoi verbali di denuncia insinua sempre le notizie che ha ricevuto dai suoi confidenti, e che i giudici, nelle istruzioni, travasano bel bello queste notizie nei verbali che a loro volta redigono e dettano. Infine ecco i giudici del dibattimento non sollevare mai eccezioni e divieti quando, ricevendo le deposizioni verbali dei funzionari di polizia citati come testi, questi ancora una volta ripetono le notizie dei confidenti, le quali maturano le decisioni e la sentenza.

Nè qui cessano le stranezze ed anormalità nascenti dal cambio processuale polizia-magistratura. Ad esempio il Codice prescrive che gli scritti anonimi non possano essere uniti agli atti di procedimento e non possa farsene alcun uso processuale salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato. Secondo l'autorevole testimonianza del Battaglia, nel volume che ho già citato, non esiste lettera anonima che pervenga alla Polizia giudiziaria, al Procuratore della Repubblica o al giudice istruttore che non venga allegata al processo e non venga conosciuta, letta e discussa nel dibattimento.

E il recente dibattimento del processo Muto ne ha dato numerose prove a tutti i cittadini italiani. Tutto ciò mi porta a ripetere che se vi è da parte dell'Autorità di polizia, e cioè dell'esecutivo e per meglio dire del Ministero degli interni, una permanente invadenza e una sfacciata manomissione dei poteri che spetterebbero esclusivamente alla Magistratura, la Magistratura, non si può non riconoscelo, accetta e tollera senza opposizione un tale illecito procedere. Ma io penso che allorquando la Magistratura avrà finalmente ottenuta la propria indipendenza e disporrà direttamente della polizia giudiziaria, questi difetti, queste colpe dell'Amministrazione della giustizia verranno a cessare, poichè esse sono frutto di tolleranza dell'azione illecita altrui e non illecita azione propria.

I magistrati, anche a proposito della Polizia giudiziaria, presentano d'altronde le loro rivendicazioni, e suona strano l'uso di questo termine là dove si tratta di prerogative sancite dalla legge costituzionale. Ecco ad esempio come si esprime il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, Chieppa, riecheggiando l'articolo 109 della Costituzione: « I magistrati e non essi soltanto hanno sostenuto e sostengono che sia necessario istituire un corpo di polizia giudiziaria separato dalla Pubblica sicurezza alla direzione ed esclusiva dipendenza funzionale, gerarchica, disciplinare dell'Autorità giudiziaria, perchè non avvenga che questa possa trovarsi ad essere come una volontà che ordini senza il braccio che esegue ». Così implicitamente l'autorità giudiziaria pone in stato di accusa il Potere esecutivo che, per ben sette anni, fino ad oggi ha eluso l'obbligo di realizzare la Costituzione in tutti i suoi istituti ed anche in quelli pertinenti all'amministrazione della giustizia.

Trattati così alcuni problemi di principio, fondamentali, toccherò ora brevemente poche questioni particolari non ancora considerate

nei discorsi degli onorevoli senatori che mi hanno preceduto alla tribuna. E innanzitutto denuncio e lamento l'inosservanza e l'oblìo della norma costituzionale che esige un termine per la carcerazione preventiva. Questo fatto concorre di per sè a favorire lungaggini incredibili del procedimento penale nel nostro Paese. Il Codice del 1913 stabiliva un massimo di custodia preventiva di 20 giorni nei reati di competenza del pretore, nei reati di competenza del tribunale di 50 giorni e nei reati di competenza della Corte di assise di 90 giorni. Poi il fascismo soppresse questo limite aprendo la strada agli abusi e agli arbitri più incredibili. Ma con la liberazione, e sotto la pressione delle autorità alleate, stupìte che in Italia gli imputati dovessero attendere senza fine in carcere la celebrazione del processo, si reinstaurò seppure con misura provvisoria, il limite della custodia preventiva, elevandolo però notevolmente in confronto al Codice del 1913. Così per i reati di competenza della pretura si passò dai 20 giorni ai 30 giorni; per quelli di competenza del tribunale dai 50 a 180 giorni, e per quelli di competenza della Corte di assise dai 90 giorni a 18 mesi, e cioè a 540 giorni. Questa disposizione, che doveva valere solo fino a 6 mesi dopo la fine della guerra, fu varie volte prorogata, fino a che l'onorevole Zoli, facendosi carico della norma della Costituzione frattanto promulgata, preparò, mentre fu Guardasigilli, un disegno di legge che, presentato al Parlamento, mi pare non giunse a discussione, e dove erano regolati in modo definitivo i termini della custodia preventiva.

ZOLI. La Camera approvò.

TERRACINI. Sta bene, onorevole Zoli. Ma perchè mai ella propose, e la maggioranza della Camera approvò, un ulteriore prolungamento di questi termini? Nella sua legge, se non mi sbaglio, la custodia preventiva per i reati di competenza del pretore viene estesa a 120 giorni dai 20 fissati nel Codice del 1913; per i reati di competenza del Tribunale dai 50 giorni del 1913 giunge a 8 mesi e cioè a 240 giorni; e per i reati di competenza della Corte di assise dai 3 mesi del 1913 balza addirittura a 3 anni e cioè a più di 1.000 giorni.

MARIOTTI. Sono aumentati in corrispondenza della svalutazione monetaria. (*Ilarità*).

ZOLI. Onorevole Terracini, lei che ha letto tanti discorsi dei Procuratori generali, legga quello pronunciato dal Procuratore generale della Corte di Torino, il quale ha lamentato che io sia stato eccessivamente blando. Si dimentica che in quel progetto di legge approvato dalla Camera avevo stabilito che i casi di mandato di cattura obbligatorio fossero limitatissimi. Con questa limitazione il mandato di cattura si applicava per limitatissime fattispecie.

Senatore Terracini, senza queste disposizioni i processi, per esempio, contro le bande della Sicilia o altre bande del genere, non per colpa del Ministro di giustizia, ma per necessità istruttorie penali, sarebbero tutti andati a finire contro imputati a piede libero. Questa è sacra verità. (*Commenti*).

TERRACINI. Il fatto stesso che si sarebbe proceduto con gli imputati a piede libero, dimostra che il ritmo della procedura penale è lentissimo. E quando si legge che processi gravissimi in altri paesi avvengono a pochi mesi dal delitto, quando si sa che i Codici stranieri prescrivono limiti misuratissimi alla custodia preventiva, non si può non stupirsi e dolersi che in Italia si consideri come del tutto normale e si legalizzi una istruttoria trascinata per tre anni. È noto infatti che altro è il rinvio a giudizio, altro la celebrazione del processo. D'altronde io mi rifiuto di prendere come termine di riferimento un processo di briganti. Per fortuna nostra e per merito dei suoi cittadini l'Italia non è infatti terra di briganti. I processi gravi vertono quasi sempre su reati per nulla briganteschi nei quali, con uno stimolo acconcio — uno dei quali potrebbe essere appunto la fissazione di un limite ragionevole della custodia preventiva — si deve chiedere ed ottenere dall'amministrazione della giustizia un procedimento rapido, che escluda l'offesa inconsulta della libertà del cittadino che oggi si perpetua metodicamente e senza timore di scandalo.

Ma l'onorevole Zoli ha voluto difendere ancora una volta, in contradditorio con me, la sua escogitazione legislativa, e ciò mi fa te-

mere assai per la buona sorte della norma costituzionale, la quale venne dettata proprio dalla volontà di porre fine e d'impedire per sempre gli abusi intollerabili già imperversanti al tempo della Costituente in materia di detenzione preventiva. Per esperienza personale — poichè dovetti attendere per 34 mesi la celebrazione del mio processo dinnanzi al Tribunale speciale — io so cosa significhi per un detenuto la carcerazione preventiva. Essa è molto più afflittiva, più dura, più umiliante che non la detenzione che consegue alla condanna, perchè il senso dell'offesa del proprio diritto alla libertà è più aspro e bruciante. E credo che, fino a quando nel nostro Paese la libertà personale del cittadino è considerata e trattata così disinvoltamente, tutte le istituzioni democratiche sono in pericolo.

Un cenno ora al lavoro nelle carceri. Nella relazione premessa alla legge di bilancio si leggono parole molto laudative in proposito. Vi si parla infatti di 20 mila detenuti che lavorerebbero su una popolazione carceraria media di 45 mila. Ma non si dice che i più di quei 20 mila sono addetti alle faccende domestiche, scopini, portapane, spesini, cucinieri, acquaioli, ecc. Ora non è questo il lavoro rieducatore e produttivo voluto dai princìpi che informano il nostro regime carcerario! Ebbene, se non si vuole che la pena acquisti un carattere puramente afflittivo, il detenuto deve essere posto in condizione di svolgere un vero lavoro.

Ciò d'altronde è strettamente connesso al problema del pagamento obbligatorio da parte del detenuto delle spese per il proprio sostentamento. Pagamento delle spese di sostentamento e lavoro obbligatorio sono due momenti del nostro sistema carcerario strettamente collegati tra di loro. Ma mentre il problema del lavoro è, nelle carceri, ancora da affrontare e risolvere, da molto tempo si applica metodicamente la norma relativa all'obbligo delle spese di mantenimento. Ora se il detenuto non ha un provento di lavoro, l'obbligo del sostentamento si traduce in una pena complementare che il detenuto sconterà dopo la liberazione, allorquando gli si imporranno gravi disagi per soddisfare il suo debito verso lo Stato, o si trasformerà in una pena immeritata per i suoi familiari sui quali ne ricadrà tutto il peso.

Poche parole intorno alla scuole nelle carceri. Ho l'abitudine, ogni qualvolta mi reco in una nuova città, di visitarvi gli stabilimenti penali. Ed è con viva commozione che sempre mi soffermo nei locali destinati alla scuola, dove si offre ai detenuti la istruzione elementare o dei gradi superiori. Ammirevole è lo spirito di sacrificio che anima gli insegnanti che vi sono comandati. Ma, onorevole Ministro, che miserande ricompense ricevono per il loro nobile e fecondo lavoro, così prezioso per l'amministrazione carceraria! Più di una volta, con interrogazioni e passi personali, ho già sollecitato sia il Ministro della pubblica istruzione come quello di grazia e giustizia a voler provvedere per un più adeguato e dignitoso trattamento a loro favore. Ma fin'ora senza risultato. Io rivolgo nuovamente una viva preghiera all'attuale Ministro della giustizia di battersi fino a che la esosità del Ministro del tesoro non venga almeno in questo capitolo sconfitta e superata.

Ho lasciato come tema conclusivo del mio discorso la non più prorogabile abrogazione dell'articolo 16 del Codice di procedura penale, secondo il quale non si può procedere per reati commessi in servizio di polizia se non previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia. Il Senato, nel corso della passata legislatura, era già stato investito dell'esame di un disegno di legge sull'argomento ed il Senato l'aveva approvato sia pure con qualche temperamento. Ma purtroppo l'altro ramo del Parlamento non giunse a tempo, prima del suo scioglimento, ad approvarlo a sua volta. È necessario riprendere quel disegno di legge per la sua urgente approvazione. L'onorevole Ministro sa che l'articolo 16 del Codice di procedura penale contraddice su ben tre punti alla Costituzione della Repubblica: quello contenuto nell'articolo tre, che dichiara tutti i cittadini uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di condizione sociale e personale; quello dell'articolo 112, che assegna al Pubblico Ministero l'obbligo di esercitare l'azione penale, e quello dell'articolo 28 che fa i funzionari dello Stato direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione del diritto. Da queste norme costituzionali discende che i funzionari ed agenti di polizia, funzionari dello

Stato, non possono godere di una particolare immunità penale e che ad essi non può riconoscersi alcuna prerogativa processuale. Nessun dubbio pertanto sulla incostituzionalità dell'articolo 16 del Codice di procedura penale e sull'urgenza e dovere della sua abrogazione.

Nonostante il disordine della mia esposizione, credo che da questa siano risultati con sufficiente chiarezza gli aspetti e le cause della crisi che caratterizza attualmente l'amministrazione della giustizia nel nostro Paese. Questa crisi è stata determinata e si aggrava per la pretesa di regolare con vecchie leggi di inquadrare in vecchie strutture e di giudicare con vecchia mentalità la nazione nuovamente risorta, la quale soffoca e si divincola, stretta come è nel suo slancio di trasformazione. E poichè gli strumenti dei quali dovrebbe avvalersi per le sue imprese non sono idonei allo scopo, la situazione peggiora permanentemente. La mentalità dominante nei gruppi dirigenti si oppone alle esigenze nuove, e da questo contrasto nascono manifestazioni significative sulle quali dovrebbe soffermarsi l'attenzione preoccupata dei governanti. Io voglio segnalargliene una recentissima, onorevole Ministro, che per un certo motivo non dovrebbe tuttavia esserle più ignota. A Chieti sulla facciata del palazzo di giustizia, nel 1945 per iniziativa unanime della cittadinanza e col concorso di tutte le Autorità politiche e militari della città era stata murata una lapide a ricordo del processo là celebrato nel 1926 contro gli assassini dell'onorevole Matteotti. E le parole incise esprimevano rampogna per la giustizia che era stata allora denegata ed auspicavano dalla nuova Italia una giustizia finalmente riparatrice. Orbene, circa un mese fa, la lapide venne notte tempo e furtivamente asportata e nonostante la protesta di tutte le forze democratiche cittadine, essa non è stata rimessa al suo posto. I responsabili di questo gesto, che rasenta il Codice penale, hanno tentato di giustificare la loro deplorevole iniziativa col pretesto che la dizione della lapide suonava offesa alla Magistratura italiana. In realtà essa bollava soltanto quei magistrati che avevano accettato di farsi strumento di una infamia giudiziaria, e non credo che vi sia oggi nella Magistratura italiana alcuno che solidarizzerebbe con costoro. Ma il più grave è che la iniziativa, a quanto risulta, non era ignota a qualcuno che siede nell'attuale Governo, che l'avrebbe se non promossa, certo favorita. E questi ha anche impedito che rapidamente si riparasse l'atto arbitrario e deplorevole compiuto. Io mi domando se questo episodio non sia l'indice di un orientamento che s'intenderebbe dare all'amministrazione della giustizia italiana, riabilitando i magistrati che peccarono contro l'onore del loro ufficio e a danno del popolo. Forse l'illazione è troppo audace; e tuttavia anche l'episodio di Chieti concorre a farmi trarre la conclusione del mio dire. La crisi della giustizia è sì questione di organizzazione giudiziaria, ma anche questione di sistema politico e di programma di governo. Spetta al Governo di assicurare all'amministrazione della giustizia i poteri che le competono, stimolando un'azione legislativa capace di dare ai magistrati tutto intero il loro potere, affinchè se ne avvalgano per il rinnovamento democratico della vita nazionale. La giustizia, onorevole Ministro, se è il fondamento dei regni, è condizione prima di esistenza per le Repubbliche. E poichè la nostra Repubblica vuole esistere e progredire, ove non trovasse nell'attuale amministrazione il soddisfacimento del proprio bisogno di giustizia, essa rinnoverà, con la giustizia, anche se stessa. (*Vivi applausi dalla sinistra, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE È iscritto a parlare il senatore Perrier, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Il Senato invita il Governo ad apportare con sollecitudine e con i mezzi che riterrà più idonei allo scopo le necessarie modifiche alle norme vigenti in tema di perizia medico-legale nel superiore interesse della giustizia e del rispetto della personalità umana ».

PRESIDENTE. Il senatore Perrier ha facoltà di parlare.

PERRIER. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non è certo mia intenzione di adden-

trarmi a proposito del bilancio della Giustizia, in questioni giuridiche e forensi, delle quali non avrei competenza e che hanno del resto già avuto in questo dibattito così valorosi ed illustri esponenti. Il mio intervento, motivato da un ordine del giorno che ho presentato, si riferisce ad un argomento di non dubbia importanza nel bilancio della Giustizia, cioè quello della necessità di una assoluta riforma dell'Istituto della perizia nei procedimenti giudiziari.

Naturalmente mi limito a parlare solo della perizia medica, perchè sulle altre non ho competenza, ma cambiate le parti, credo che come impostazione generica, certe direttive possano essere anche accolte in sede di altri campi peritali.

Certo so di non dire cose nuove, perchè l'illustre Guardasigilli, nelle cui mani provette sta ora il Dicastero della giustizia, ha seguìto con particolare cura ed alta competenza il recente Convegno per le riforme più urgenti della procedura penale, tenutosi pochi mesi or sono a Milano ed egualmente egli è pure al corrente delle decisioni al riguardo, con le quali venne concluso il XII Congresso di medicina legale, tenutosi a Bari nell'ottobre scorso.

Comunque è estremamente opportuno che la questione sia messa, e presto, su di un piano di ridimensionamento, per dirla con una frase attuale. Eviterò al riguardo qualsiasi discussione dottrinale e porterò solo criteri di esperienza personale e di raziocinio allo scopo di mettere una buona volta sulla strada della risoluzione questo problema, che presenta numerose deficienze tanto nella impostazione teorica che nella esecuzione pratica.

Pare impossibile, ma in materia ci rifacciamo ancora alla legge del 1864! Siamo tutti d'accordo che l'attuale sistema funziona male: da tempo e da tutti se ne parla; si sono fatti è vero talora dei mutamenti dei Codici di procedura penale e civile, ma il problema non è ancora stato bene risolto sia nel campo dottrinale che nel campo pratico, soprattutto perchè non si è tenuto conto del continuo cammino evolutivo della scienza a questo riguardo.

Prima osservazione da fare è che il giudice, perito dei periti, non è posto dalla legge sempre in condizione di potersi fare una personale opinione. Non dico questo per il momento attuale, perchè tutti sappiamo che vi sono oggidì dei magistrati preparatissimi, ma penso al futuro, dal momento che l'insegnamento della medicina legale è stato escluso dal novero delle materie obbligatorie per la laurea in legge e la conoscenza della medicina legale non è neppure tassativamente richiesta negli esami di concorso per la Magistratura. È quindi logico che si sia a questo riguardo molto perplessi.

Il giudice deve avere una competenza specifica sufficiente, non per risolvere i quesiti, perchè altrimenti non vi sarebbe bisogno del perito, ma deve poterne valutare la risoluzione, onde non sia esposto ad accettarne supinamente e senza possibilità di controllo le conclusioni e soprattutto deve essere in grado di bene vagliare quando una perizia possa essere ammessa o no.

Si dirà che non solo dal lato medico ma anche per tutte le altre nozioni specifiche, che formano oggetto di perizia, il giudice dovrebbe avere competenza, ma in realtà sappiamo che se di tante cognizioni tecniche nessuno ha paura di dichiararsi ignorante, per tutto quello che riguarda le discipline biologiche invece, forse per le cognizioni generiche che tutti possiamo apprendere dai giornali, dalla radio, da conferenze ecc., tutti i profani si sentono in grado di potere esprimere una personale opinione, ma in realtà essa stessa il più delle volte contrasta con la verità scientifica, che già di per se stessa non può considerarsi sempre assoluta.

Una seconda osservazione da fare è la menomazione alla funzione peritale che deriva da contrasti fra perito e perito, specie quando questi contrasti si rivelano nelle pubbliche udienze ed esempi clamorosi nei nostri annali giudiziari non sono mancati. Eppure questi contrasti, malgrado quello che può sembrare alla pubblica opinione sono talora anche giustificati. Come vi può essere discrepanza nella valutazione interpretativa di un disegno di legge, così vi possono essere contrasti nelle valutazioni di dati di fatto nell'àmbito di una perizia.

È per questo che io non sono completamente d'accordo con quanto il Lanza (citato da Romanese che studiò accuratamente l'argomen-

to) nei suoi princìpi di diritto procedurale penale scriveva: « Perito è colui che per particolare capacità tecnica è chiamato a dare il suo parere intorno alla valutazione di una prova. Trattandosi di un giudizio scientifico esso non può variare a seconda della finalità o dell'interesse della parte, che offre la perizia ... ».

Ora è giusto e doveroso che il giudizio del perito debba essere assolutamente obiettivo, ma il giudizio scientifico, come ogni umano giudizio non può sempre essere assoluto. Noi cerchiamo sempre l'assoluto in questo mondo, diceva Goethe, mentre siamo dominati dal relativo.

Ed invero un giudizio peritale si basa essenzialmente su due fattori: la raccolta dei dati di fatto e la loro interpretazione.

Ora la raccolta dei dati di fatto è logico che fra periti onesti sia univoca e tutt'al più vi potranno essere discrepanze di natura secondaria circa la completezza dei dati raccolti e del modo con il quale sono stati raccolti, ma la loro valutazione, la loro interpretazione è soggetta ad un elemento soggettivo personale, dovuto alla cultura, all'intelligenza ed al senso critico del perito.

Vi sono è vero leggi e norme biologiche fondamentali, ma nell'àmbito di tali leggi e norme la materia può essere opinabile, perchè la scienza non può chiudersi assolutamente in un cerchio dogmatico: essa non rappresenta l'ultima Thule, al di là della quale non si può andare, anzi gli scopi della scienza sono come le ombre erranti di Virgilio, che una volta raggiunte si allontanano sempre di più.

Quindi escludendo naturalmente le elucubrazioni fantastiche, che talora qualche perito, animato dalla passione di parte può essere indotto a portare (il che è sommamente deplorevole perchè implica un discredito della funzione peritale) i contrasti sono possibili, ma è appunto perchè troppo superficialmente la pubblica opinione li giudica, o perchè incompetente o perchè partigiana, è bene che essi non si svolgano in pubblico dibattimento, specie di fronte alle giurie popolari. La perizia è atto istruttorio e come tale deve restare.

A tal fine è commendevole la giusta premura che il Codice di procedura penale dimostra a questo scopo, onde evitare le discussioni fra periti e consulenti, ma lo è fino ad un certo punto. Se fatta in Camera di consiglio una discussione fra periti può essere utile e feconda e può allora sorgere quella conclusione che più si avvicina al vero e come in Camera di consiglio vi possono essere discrepanze o dibattiti fra magistrati e pur non di meno si avrà alla fine una sentenza unica, fissa e determinata, che esprime il parere collegiale, così dovrà essere fatto per i periti. Se proprio non si potrà addivenire allora ad una conclusione, sarà sempre possibile al giudice istruttore la nomina di un terzo perito, che come supervisione dirima la questione.

L'inconveniente è poi anche aggravato con l'istituzione dei consulenti tecnici, stabiliti dall'attuale Codice di procedura penale. È giustissimo che le parti abbiano un proprio consulente tecnico, atto a controllare l'opera del perito di ufficio, correggere eventuali mancheolezze ed errori, ma la via attuale consentita dalle disposizioni in vigore non è certo la più adatta allo scopo, perchè a norma di legge il consulente tecnico ha solo facoltà di esaminare i pareri e le relazioni peritali e, ad arbitrio del giudice, di esaminare chi è oggetto di perizia, mentre invece sarebbe logico che effettivamente egli prendesse parte alla perizia, tanto più che ha facoltà di depositare in cancelleria le sue osservazioni.

Proprio domenica scorsa mi è accaduto di recarmi a visitare, come consulente tecnico, un senile insieme al perito d'ufficio. Per un accordo normalissimo intervenuto tra il perito d'ufficio e me, abbiamo proceduto saltuariamente a delle interrogazioni a questo paziente, secondo un dato formulario che è necessario naturalmente a noi per poter indagare la capacità di intendere e volere. Dopo pochissime domande, un avvocato di una delle parti mi interruppe dicendomi: « Lei deve solo assistere, non può assolutamente intervenire ». Valeva allora la pena che io facessi un viaggio di non so quanti chilometri per fare in ultima analisi la marionetta senza neanche poter porre una domanda? Infatti domande non ne ho potute più fare perchè, avendomi giustamente quell'avvocato fatto presente questa disposizione del Codice, mi sono dovuto limitare a trascorrere un'ora ad assistere all'operato del perito d'ufficio.

Questo non è giusto, e in fondo non contribuisce, se vogliamo, a far rendere al consulente tecnico anche quella idea esatta che deve avere del periziato.

A questo scopo il consulente tecnico dovrebbe anche lui prestare il giuramento perchè un consulente deve sempre assumere la responsabilità morale e penale del proprio operato e così si eviteranno quelle evenienze rare, ma possibili, di veder modificare a vantaggio di una parte conclusioni e dati di fatto esposte da un perito che ha giurato.

Poche parole dirò al riguardo della scelta del perito. Anche qui siamo in un mondo di inconvenienti. Dal concetto che qualunque medico è in grado di redigere una perizia (ed era anzi una volta un vanto per i giovani laureati) siamo passati al criterio della rotazione ed infine a quello, certo più giusto, di stima generica per la persona scelta da parte del giudice.

Ma non basta: occorre una più intima valutazione della capacità tecnica della persona designata. D'altronde questa scelta è attualmente obbligata ad un elenco, che ogni anno viene formulato dal Tribunale e nel quale per essere inclusi, non sono affatto richiesti titoli o speciali referenze. Come Presidente di un Ordine dei medici sono ogni anno chiamato ad esaminare con il Procuratore della Repubblica ed il Presidente del Tribunale, l'elenco di coloro che richiedono di essere compresi fra i periti. Avendo una volta fatto osservare che taluni nominativi, data la loro recente anzianità di laurea o data una loro diversa specializzazione, non sarebbero stati idonei, mi fu obiettato che io dovevo solo dare delle informazioni generiche sulla onorabilità di questi colleghi. Ed allora il parere di un Presidente di un Ordine è si può dire inutile, perchè chi è iscritto in un Albo professionale deve naturalmente possedere *a priori* evidenti requisiti di onorabilità e di correttezza.

Occorre invece che chi viene incaricato di perizia sia effettivamente un competente e che il termine di « specialista » di cui al terzo alinea dell'attuale articolo 314 del Codice di procedura penale debba essere riferito per le perizie mediche alla specializzazione medico-legale. Faccio solo personalmente eccezione per le psichiatriche, nelle quali ritengo che sia veramente di maggiore interesse per la Giustizia la competenza di un apposito specialista psichiatrico, tanto più che i limiti fra il normale, il patologico, l'anormale e i rapporti reciproci delle varie attività mentali, non sono spesso facili a determinarsi, se non da chi ha pratica ed esperienza di molti di questi ammalati. Ed il fatto si rende tanto più necessario data la tendenza odierna, da più parti manifestata, di accogliere in sede peritale ed in particolari situazioni anche criteri di valutazione psicologica, essendo il criterio dell'articolo 314 del Codice di procedura penale di limitare cioè in sede peritale, l'esame alle solite qualità psichiche dell'imputato, se dipendenti da cause patologiche, certamente troppo rigido ed angusto.

Ed anche il concetto che la funzione del perito sia obbligatoria mi pare dovrebbe essere superato, perchè è anche logico che chi non si sente assolutamente di fare una perizia, debba avere il buon senso e la lealtà di rinunciarvi. Purtroppo una volta (e dico una volta perchè oggigiorno i mezzi di comunicazione più rapidi consentono forse talora di evitarlo) una perizia necroscopica in un lontano paese veniva affidata ad un medico condotto, che mai forse aveva praticato prima d'allora una autopsia, con quanta sicurezza per parte della giustizia lo possiamo immaginare. Ma allora in questi casi meglio sarebbe affidare tale compito all'ufficiale sanitario, ponendo naturalmente come obbligo nel concorso per ufficiale sanitario, un esame obbligatorio di medicina legale di maggiore entità di quello che viene praticato nei corsi di medicina.

Ed in ultimo accennerò anche alla vecchia questione dei compensi peritali, di quelli che con termine proprio anacronistico vengono chiamate « le vacazioni ». Questa antipatica, arcaica parola, che solo nell'abitudine del linguaggio burocratico si è estesa a voler dire compenso per una data prestazione, mentre in realtà essa deriva dal latino « vacare », cioè essere vuota ed inesistente fa sì che il lavoro peritale sia commisurato all'unità di tempo, che porta di diritto ad un onorario giornaliero di 288 lire (settantadue lire per ciascuna delle quattro vacazioni non cumulabili con complessive 8.640 lire mensili). Criterio quanto mai illogico ed anche, diciamolo francamente, poco riguardoso e per i medici e per l'Amministrazione della giustizia. Non so in questo momento quale migliore criterio

possa esservi sostituito: forse meglio risponderà la liquidazione di ufficio. Comunque è certo che occorre provvedere con altro mezzo, che sia più consone all'importanza ed alla dignità della perizia.

E l'entità minima con la quale viene di conseguenza mediante le cosiddette vacazioni valutata una perizia d'ufficio fa sì che sussista sempre un divario, una sperequazione sensibilissima fra le perizie di ufficio e quelle cosiddette di parte.

Cosa non giusta nè morale, che farà sì che tutti preferiranno sempre fare i consulenti tecnici e non i periti d'ufficio e che fa sì che si venga a premiare il lavoro distruttivo più che altro di un consulente tecnico, specie se non giurato, in confronto di quello costruttivo, certo più complesso e sempre non facile, del perito d'ufficio.

Queste sono le ragioni principali che mi hanno indotto a formulare il mio ordine del giorno e che io spero che l'onorevole Ministro e l'onorevole Relatore vorranno accettare, perchè nel campo peritale sussistono oggidì nella nostra legislazione, nella nostra dottrina giuridica e nella nostra esperienza forense tali lacune ed incongruenze, che vanno al più presto sanate nell'interesse superiore della Giustizia.

Lascio naturalmente a chi ne ha la responsabilità di giudicare quale sarà la via migliore per raggiungere lo scopo. Forse una commissione di magistrati e di medici legali che studino e definiscano con urgenza il problema potrebbe essere una via opportuna. Comunque l'essenziale è di uscire da questa situazione che non onora certamente la saggezza, per altri lati così eminenti, dell'Amministrazione italiana della Giustizia. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MOLINELLI, *Segretario*:

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro, per conoscere il motivo del ritardo della corresponsione della dovuta indennità agli ex proprietari dei beni espropriati in applicazione della legge stralcio della Riforma agraria, e per conoscere se e quali provvedimenti essi intendono prendere per far cessare una situazione che oltre a potersi considerare di vera e propria inadempienza da parte dello Stato, rappresenta sempre un ingiusto danno a carico degli aventi diritto e sovente un ostacolo alla realizzazione di taluni fini indiretti che la legge si è proposta di raggiungere (250-*Urgenza*).

ZOLI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga doveroso venire incontro alla richiesta avanzata fino dal 14 giugno 1952 dalla Cooperativa edilizia « Quartiere Artigiano » tendente ad ottenere il contributo dello Stato ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 per la costruzione in Milano di un gruppo di fabbricati.

In senso generale poi si chiede quali intendimenti abbia codesto onorevole Ministero, nel quadro già enunciato in merito all'incremento delle costruzioni a carattere popolare, e quali assicurazioni può dare nei confronti di Cooperative artigiane.

Infatti il fiorire di queste cooperative come quella che forma oggetto della presente interrogazione, quella di Modena per la costruzione del « Villaggio Artigiano », già in possesso di adeguato terreno ceduto dal comune di Modena, pongano al Ministero competente il problema di esaminarle con particolare riguardo onde aiutare una categoria altamente benemerita nel campo sociale e produttivo (251).

MARIANI, GERVASI.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro delle finanze, per conoscere se — in relazione al caso del signor Maccaferri Gaetano fu Angelo, residente di fatto a Bologna e anagraficamente a Roma, che è riuscito, dal 1946 ad oggi, con una serie di ricorso alcuni dei quali davanti al Consiglio di Stato avverso le decisioni del Ministero delle finanze che perciò se ne è dovuto reputatamente occu-

pare, a far sospendere la propria iscrizione sul ruolo per l'imposta di famiglia del comune di Bologna (di cui all'esposto allegato) — non ritenga opportuno disporre una accurata indagine al fine di accertare come mai sia stato possibile che attraverso i più disparati appigli giuridici e le varie manovre defatigatorie un contribuente sia riuscito e riesca dopo ben otto anni a sfuggire quasi totalmente all'assolvimento del proprio debito di imposta quando i responsabili immediati del potere esecutivo, dal Ministro al Prefetto, sono stati ripetutamente messi sull'avviso di una situazione che è clamorosa e che non può non suscitare vasta risonanza.

Per conoscere, inoltre, quali provvedimenti di immediata attuazione e di sua competenza ha in animo di adottare nel caso specifico, in ordine, fra l'altro, all'enunciato programma governativo di repressione nell'evasione in tutti i settori tributari.

Per sapere, infine, se gli uffici ministeriali lo hanno messo al corrente di altri casi gravi che si trascinano da anni senza che parte del Ministero siano adottate energiche e tempestive decisioni di sua competenza (383).

FORTUNATI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sollecitargli la costruzione di un ospedale a San Marco Argentano centro importantissimo della provincia di Cosenza, per dar modo ai molti cittadini del vasto circondario di trovarvi pronte ed efficaci cure.

Attualmente accade che molti ammalati gravi, nell'affrontare il lungo e faticoso viaggio per raggiungere il capoluogo (Cosenza) vi arrivano in tali condizioni, che i valorosi chirurghi e medici di quell'ospedale non posso salvarli.

L'interrogante è certo che l'onorevole Ministro, sempre vigile e pronto a sollevare i bisogni delle popolazioni calabresi, anche in questa occasione non vorrà mancare a prendere in esame e risolvere questa richiesta (384).

VACCARO.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali sono stati i motivi per cui l'Ufficio provinciale del lavoro di Arezzo ha sistematicamente escluso da ogni programma di finanziamento un cantiere di lavoro gestito dal comune di Foiano della Chiana, già finanziato nel 1951 e di cui fu chiesto il proseguimento fin dall'8 luglio 1952 con progetto n. 2676 per la costruzione di Foro Boario (385).

GERVASI.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà nuovamente a riunirsi domani, 26 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 (366).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. PAPALIA ed altri. — Modifica alle disposizioni per le promozioni a magistrato di Corte di appello ed a magistrato di Corte di cassazione (33).

2. SPEZZANO. — Norme per la riabilitazione di diritto (11).

La seduta è tolta alle ore 20,45.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti